

## Provvedimento

C5838 - TELECOM ITALIA/MEGABEAM ITALIA

---

### DATI GENERALI

*tipo* Chiusura istruttoria

*numero* 12319

*data* 07/08/2003

### PUBBLICAZIONE

*Bollettino n.* 32/2003

#### ▼ Procedimenti collegati (articoli della legge 287/90)

 - 6 - Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Autorizzazione con condizioni)

#### ▼ Testo Provvedimento

### **C5838 - TELECOM ITALIA/MEGABEAM ITALIA**

*Provvedimento n. 12319*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 agosto 2003;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società TELECOM ITALIA S.p.A., pervenuto in data 7 aprile 2003;

VISTA la richiesta di informazioni alla società TELECOM ITALIA S.p.A., inviata in data 2 maggio 2003;

VISTA la risposta della società TELECOM ITALIA S.p.A. alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 21 maggio 2003;

VISTA la propria delibera del 19 giugno 2003 con la quale è stata avviata l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti di TELECOM ITALIA S.p.A. e MEGABEAM ITALIA S.p.A.;

VISTA la richiesta di informazioni alla società TELECOM ITALIA S.p.A., inviata in data 19 giugno 2003;

VISTA la richiesta di informazioni alla società MEGABEAM ITALIA S.p.A., inviata in data 20 giugno 2003;

VISTE le risposte delle società TELECOM ITALIA S.p.A. e MEGABEAM ITALIA S.p.A. alle suddette richieste di informazioni, pervenute in data 30 giugno 2003;

SENTITI i rappresentanti di MEGABEAM ITALIA S.p.A. e TELECOM ITALIA S.p.A. rispettivamente in data 4 e 8 luglio 2003, nonché in audizione finale in data 16 luglio 2003;

VISTA la propria richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, inoltrata in data 24 luglio 2003;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 6 agosto 2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LE PARTI**

**1.** TELECOM ITALIA S.p.A. (di seguito TELECOM ITALIA) è la società a capo dell'omonimo gruppo, proprietaria della rete pubblica commutata e operante in tutte le aree di attività del settore delle telecomunicazioni. TELECOM ITALIA è congiuntamente controllata da Pirelli S.p.A. e da Edizione Holding S.p.A.<sup>11</sup> [Cfr. *decisione della Commissione Europea nel caso n. IV/M. 2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/ Telecom Italia, del 20 settembre 2001, in GUCE n. C 325, del 21 novembre 2001.*]. Con specifico riferimento all'istallazione di infrastrutture di rete, sia ad uso pubblico che privato, che utilizzano frequenze radio (cd. *Radio Local Area Network*, di seguito R-LAN), nonché alla fornitura di servizi in modalità *wi-fi* (*Wireless Fidelity*), il gruppo TELECOM ITALIA è titolare di un'autorizzazione provvisoria all'esercizio sperimentale di servizi di comunicazione *wi-fi* a uso pubblico e ha già installato, anche attraverso le proprie controllate, un certo numero di infrastrutture R-LAN.

**2.** TELECOM ITALIA, nel 2002, ha realizzato, a livello consolidato, un fatturato di 30.400 milioni di euro, dei quali 24.652 in Italia.

**3.** MEGABEAM ITALIA S.p.A. (di seguito MEGABEAM) è una società costituita nel maggio 2001, che opera nella fornitura delle infrastrutture R-LAN e dei relativi servizi *wi-fi*. MEGABEAM, così come TELECOM ITALIA, è autorizzata alla sperimentazione di servizi di comunicazione in modalità *wi-fi* per mezzo di infrastrutture R-LAN.

Il capitale sociale di MEGABEAM è detenuto dai seguenti azionisti, nessuno dei quali, in assenza di patti parasociali, esercita il controllo: AngelVentures Serviços de Consultoria SA (42%), 2G Investimenti S.p.A. (28%), Cuneo & Associati S.r.l. (4%), Marco Airoldi (4%), Rocco Rosa (7%), Davide Rota (12%) e SER-FID Italiana Fiduciaria e di Revisione S.p.A. (3%).

**4.** Nel 2002, il fatturato di MEGABEAM è stato di 145 mila euro, interamente realizzato in Italia.

## **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**5.** La presente operazione consiste nell'acquisizione, da parte di TELECOM ITALIA, del 100% del capitale sociale di MEGABEAM ed è disciplinata da un contratto preliminare di compravendita, stipulato tra TELECOM ITALIA e i soci di MEGABEAM.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

**6.** L'operazione in esame, in quanto consiste nell'acquisizione di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 387 milioni di euro.

### IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

**7.** A seguito del ricevimento, in data 7 aprile 2003, della comunicazione dell'operazione sopra descritta e della successiva risposta alla richiesta di informazioni del 21 maggio 2003, in data 19 giugno 2003, l'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 287/90, al fine di verificare l'eventuale creazione e/o rafforzamento in capo TELECOM ITALIA di una posizione dominante nei mercati rilevanti.

**8.** Nel corso dell'istruttoria, le società FastWeb S.p.A., H3G S.p.A., Tiscali S.p.A., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A. nonché l'Associazione Italiana Internet Providers hanno presentato istanza di partecipazione all'istruttoria, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 217/98.

**9.** Le società TELECOM ITALIA, MEGABEAM, Albacom S.p.A., FastWeb S.p.A., H3G S.p.A., Tiscali S.p.A., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A., nonché l'Associazione Italiana Internet Providers, sono state sentite in audizione, avendone fatto formale richiesta.

**10.** Nel corso dell'istruttoria, sono state altresì richieste informazioni di carattere economico e commerciale in ordine alla struttura dei mercati rilevanti a TELECOM ITALIA e MEGABEAM, alle società in possesso di un'autorizzazione ministeriale per la fornitura di servizi *wi-fi*, alle maggiori imprese che operano nella fornitura di connettività e servizi Internet a larga banda, nonché ad alcune imprese che producono apparecchiature R-LAN.

#### A) I SERVIZI WI-FI E LE RETI R-LAN: ASPETTI TECNICI<sup>2</sup>

**11.** Una infrastruttura R-LAN (anche detta WLAN) realizza un sistema di comunicazione a basso raggio ed alta capacità trasmissiva che utilizza le frequenze radio. Le R-LAN possono essere create utilizzando diversi tipi di *standard* trasmissivi quali le tecnologie che fanno capo alla famiglia IEEE 802.11x, le HiperLAN2, la HomeRF ed il DECT<sup>33</sup> [*La famiglia delle tecnologie R-LAN definite con la sigla 802.11x individua gli standard sviluppati dall'istituto americano IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), mentre le tecnologie HiperLAN sono state sviluppate dall'istituto europeo ETSI (European Telecommunications Standards Institute).*]. In particolare, l'acronimo *wi-fi* è spesso utilizzato per individuare la tecnologia di trasmissione radio basata sullo *standard* IEEE 802.11b, che rappresenta, allo stato attuale, quello di gran lunga più diffuso sia in Europa che negli USA.

**12.** Una infrastruttura R-LAN utilizza apparati a corto raggio (SRD) in bande 2,4 GHz e 5 GHz<sup>44</sup> [*Cfr. la raccomandazione CEPT-ERC 70-03 e le decisioni CEPT ERC/DEC/(01)05 e CEPT ERC/DEC/(01)07, che consentono l'impiego delle frequenze in banda 2,4 GHz ad uso condiviso per la trasmissione dati a banda larga anche per le applicazioni R-LAN, senza distinguere tra uso pubblico e privato delle frequenze. Analogamente dispone la decisione ERC DEC/(99)23 in relazione alle frequenze in banda 5 GHz.*]. Tale sistema impiega una tecnologia di radiofrequenza per la trasmissione e la ricezione dei dati, che consente di realizzare una soluzione di accesso a larga banda alternativa alla rete fissa, per collegarsi ad una rete di comunicazioni a velocità di trasferimento dati molto elevate. L'uso delle bande di frequenza 2,4 e 5 GHz disponibili per il funzionamento dei sistemi R-LAN non può essere subordinato ad alcun diritto individuale<sup>55</sup> [*Cfr. la*

*Raccomandazione della Commissione del 20 marzo 2003 (2003/203/CE) "relativa all'armonizzazione della fornitura dell'accesso R-LAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità", in GUCE L 78/12, del 25 marzo 2003, paragrafo 2.]* e le relative frequenze sono ad uso condiviso. Tale circostanza comporta il rischio di interferenze tra i diversi utilizzatori della banda frequenziale e tra i sistemi R-LAN coesistenti, con possibile pregiudizio al livello qualitativo di fornitura dei relativi servizi. Al riguardo, occorre sottolineare come, allo stato attuale, non sia ancora diffuso in Europa a livello commerciale uno *standard* R-LAN per le trasmissioni in banda 5 GHz. In particolare, in Europa l'uso dello *standard* 802.11a, che viene attualmente utilizzato negli USA per le trasmissioni in tale banda di frequenza, è proibito poiché non è in grado di offrire alcune caratteristiche tecniche, quali il controllo di potenza.

**13.** Per quanto concerne l'architettura di rete di un'infrastruttura R-LAN, i principali componenti sono costituiti: i) da elementi finalizzati alla copertura R-LAN, ovvero apparati di trasmissione del segnale radio (antenne o *access point*), collegati tramite un commutatore o *switch* ad un *router* o *server*, necessari per l'autenticazione del cliente e per la connessione ad Internet. I collegamenti delle antenne al commutatore e di quest'ultimo al *server* sono realizzati mediante una connessione di rete fissa; ii) da elementi di collegamento in rete fissa che realizzano la connessione con la rete pubblica di comunicazioni elettroniche dell'operatore che offre i relativi servizi. I collegamenti impiegati devono essere a banda larga, in quanto garantiscono la connessione ad Internet con una velocità adeguata alle prestazioni offerte dalla copertura *wi-fi*.

**14.** I servizi *wi-fi* consentono un accesso *wireless* a larga banda alla rete fissa di telecomunicazioni mediante l'impiego, condiviso e non protetto (da interferenze), di frequenze radio. La tecnologia *wi-fi* permette di realizzare una rete di connessione senza fili tra computer o terminali multimediali predisposti a questo *standard*, ad una velocità dati che, allo stato, è pari a circa 11 Mbps teorici (si veda la tabella seguente)<sup>66</sup> [La velocità dipende dal numero di utenti collegati contemporaneamente ad un'antenna, di cui condividono la banda disponibile.]. Dato che i sistemi *wi-fi* sono costituiti da apparati di debole potenza, essi permettono un accesso *wireless* a larga banda in un ambito territoriale limitato, operando in un'area che varia da 30 a circa 100 metri nell'ambito di edifici, e fino a 150 metri in collegamenti senza ostacoli, in funzione delle barriere architettoniche presenti nel raggio di azione. Per tale ragione, ai fini di una efficiente fornitura del servizio, risulta essenziale per un operatore disporre di una rete fissa capillare alla quale collegare le antenne *wi-fi*.

**Tabella – Caratteristiche tecniche dei principali standard R-LAN**

| Standard     | Capacità trasmissiva teorica | Capacità trasmissiva effettiva | Frequenza | Copertura (metri) | Stato della tecnologia (anno standardizzazione) |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|---|
| IEEE 802.11b | 11Mbps/sec                   | 5-7Mbps/sec                    | 2,4 GHz   | 100-150           | dominante (1999)                                |
| HomeRF       | 1,6Mbps/sec                  | 1Mbps/sec                      | 2,4 GHz   | 50-100            | obsoleto  |
| IEEE 802.11g | 54Mbps/sec                   | 27Mbps/sec                     | 2,4 GHz   | 100               | in sviluppo (2003)                              |
| IEEE 802.11a | 54Mbps/sec                   | 27Mbps/sec                     | 5 GHz     | 50-100            | attuale (1999)*                                 |
| HiperLAN2    | 54Mbps/sec                   | 27Mbps/sec                     | 5 GHz     | 50-100            | quasi obsoleto (2002)                           |

Fonte: WestLB Pannure, "Wireless LAN – finally gaining traction?", 24 marzo 2003 e IDATE, "Wi-fi: players' strategies and opportunities", marzo 2003.

\* In Europa l'uso dello *standard* 802.11a, che viene utilizzato negli USA, è proibito poiché non è in grado di offrire caratteristiche tecniche quali il controllo di potenza.

**15.** Tenuto conto del fatto che il protocollo di rete in uso per l'offerta di servizi R-LAN consente un'elevata velocità di trasmissione dell'informazione (attualmente 5-7 Mbps effettivi e nel prossimo futuro oltre 25 Mbps), al fine di offrire ai clienti finali un servizio in grado di utilizzare pienamente le potenzialità di accesso in tecnologia R-LAN, è necessario che non siano presenti "strozzature" nell'infrastruttura di rete a monte dell'*access point*. Pertanto, per sfruttare effettivamente la banda potenzialmente disponibile attraverso la tecnologia R-LAN, occorre che il collegamento tra la rete dell'operatore e l'*access point* sia ad alta capacità trasmissiva; in caso contrario, la velocità di accesso dati in tecnologia R-LAN si regolerebbe non sul livello di capacità potenziale della tecnologia R-LAN, ma su quello inferiore della rete di trasporto (tipicamente circuiti a 2 Mbps).

**16.** Le R-LAN consentono all'utente finale, tramite PC portatile o palmare dotato di apposita scheda *wireless* o altro strumento equivalente, di collegarsi alla rete pubblica di comunicazioni elettronica in qualunque punto dell'area di copertura dalle antenne, senza bisogno di cavi di collegamento fra il terminale e il punto di arrivo della rete pubblica. Al fine di realizzare il collegamento basato su frequenze radio tra il cliente finale (*personal computer*) e l'*access point*, limitando il rischio di interferenze o tentativi di ingresso illegittimo, occorre che le reti R-LAN siano dotate di meccanismi di autenticazione per l'abilitazione del cliente finale all'ingresso in rete<sup>77</sup> [*Tale autenticazione avviene attraverso una richiesta di abilitazione, da parte del cliente finale, all'operatore che offre l'accesso R-LAN il quale, a sua volta, inoltra la richiesta di abilitazione all'operatore dell'abbonato e consente, o meno, l'accesso applicando il corretto profilo tariffario. Tra le modalità di autenticazione presenti attualmente sul mercato, figurano: i) la modalità radium based, un protocollo che identifica il cliente finale con user name e password richiesti nella schermata iniziale visualizzata all'atto della richiesta di accesso alla infrastruttura R-LAN; ii) la modalità sim based, un protocollo impiegato dagli operatori mobili, che utilizza lo stesso identificativo che abilita l'utente ad accedere alla rete mobile.*].

**17.** Si rileva, infine, che un sistema *wi-fi* può essere realizzato sia in ambienti privati sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tali reti locali per la trasmissione dati con tecnica a dispersione di spettro rappresentano uno strumento innovativo per fornire un accesso a larga banda e senza filo a Internet e alle reti Intranet aziendali non solo in locali privati ma soprattutto in aree aperte al pubblico, quali aeroporti, stazioni ferroviarie, alberghi, centri congressi e centri commerciali (detti altresì *location* o *hot spot*)<sup>88</sup> [*Cfr. la citata Raccomandazione 2003/203/CE, considerando 6.*]. In sostanza, attraverso i sistemi *wi-fi* è possibile offrire: i) servizi di accesso a Internet/Intranet e trasmissione dati *wireless*, a larga banda, all'utenza finale; ii) servizi di accesso *wholesale* per operatori, che forniranno a loro volta servizi di accesso a Internet/Intranet e trasmissione dati *wireless*, a larga banda, alla propria utenza finale impiegando gli apparati *wi-fi* degli operatori che li hanno installati, mediante accordi per l'accesso speciale alla rete (accordi di *roaming*).

**18.** In ragione del fatto che i sistemi *wi-fi* utilizzano frequenze di tipo condiviso e non protetto da interferenze, esiste un numero massimo di operatori con infrastrutture R-LAN indipendenti che possono coesistere nella medesima area, che varia in funzione della situazione interferenziale specifica del singolo *hot spot*.

Nell'ambito di una medesima *location* gli operatori possono coprire il sito creando *access point* fisicamente diversi oppure condividendoli. In virtù della limitata copertura fornita dalle reti R-LAN e della possibilità di regolare la potenza emessa dagli *access point*, è possibile ipotizzare, da un punto di vista tecnico, lo sviluppo di zone gestite in autonomia da diversi fornitori di servizio all'interno di una stessa *location*, particolarmente in quelle estese ed attrattive da un punto di vista commerciale. Tuttavia, anche all'interno di *location* estese (quali gli aeroporti) le zone attrattive dal punto di vista della fornitura dei servizi *wi-fi* possono risultare talora piuttosto circoscritte.

**19.** Una soluzione alternativa è quindi quella in cui diversi operatori coprono le medesime aree di una *location* utilizzando canali radio diversi. Con riferimento a questa seconda ipotesi, si osserva che in Europa la banda di frequenza 2,4 GHz è suddivisa in 13 canalizzazioni distinte parzialmente sovrapposte. All'interno esistono tre canali che

non hanno sovrapposizione reciproca, permettendo quindi l'uso contemporaneo delle relative frequenze senza incorrere in problemi tecnici legati alla riduzione del segnale a seguito di interferenza. Di conseguenza, su tale banda frequenziale, da un punto di vista operativo, il numero massimo di soggetti che possono condividere una o più aree di una medesima *location* è pari a tre. Tuttavia, quest'ultima eventualità comporta un coordinamento stretto tra i diversi operatori in fase di pianificazione della copertura radio, di installazione e di esercizio dell'infrastruttura; ciò al fine di evitare problemi di tipo interferenziale che degradano la qualità del servizio offerto all'utenza finale, rendendo di fatto impossibile la contemporanea presenza di più soggetti.

**20.** In alternativa, un operatore può offrire il servizio *wi-fi* in *location* in cui non è presente con proprie infrastrutture R-LAN attraverso la stipula di accordi di *roaming* (ovvero di accesso *wholesale* alle medesime infrastrutture) con il soggetto che detiene nella propria disponibilità il sito.

L'accesso alle infrastrutture può avvenire a diversi livelli. In primo luogo, in considerazione del fatto che le R-LAN rappresentano una infrastruttura di accesso a larga banda, l'interconnessione può avvenire a tale livello in modo che l'operatore interconnesso possa avvalersi delle proprie connessioni a larga banda per veicolare il traffico dalla *location* verso la propria rete. In secondo luogo, l'interconnessione può avvenire a livello di rete e non di accesso locale. In questo caso anche le altre funzionalità di rete (quali trasporto, aggregazione e sicurezza) sono fornite dall'operatore che gestisce il traffico della *location*.

## *B) I SERVIZI WI-FI E LE RETI R-LAN: IL QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO*

**21.** Per quanto riguarda il regime giuridico di installazione di R-LAN, occorre innanzitutto precisare che l'attività di installazione di R-LAN non richiede un'assegnazione specifica di frequenza. La realizzazione di R-LAN ad uso privato, a differenza di quella ad uso pubblico, rappresenta un'attività non soggetta a licenza o ad autorizzazione<sup>99</sup> [*Si veda, per l'installazione di R-LAN su fondo privato, il D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447, "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato", in GU del 28 dicembre 2001, n. 300.*], in considerazione dell'assenza di diritti individuali sulle frequenze utilizzate, della natura privata della sede e dell'esistenza di *standard* internazionali per le relative apparecchiature, ampiamente noti agli operatori.

### ***i) Il quadro regolamentare europeo***

**22.** Per quanto riguarda l'assetto regolamentare europeo inerente la fornitura di servizi R-LAN ad uso pubblico, la Commissione Europea, con la Raccomandazione del 20 marzo 2003 relativa all'armonizzazione della fornitura dell'accesso R-LAN del pubblico alle reti e servizi di comunicazione elettronica, ha invitato gli Stati membri a consentire l'uso pubblico di tali reti subordinatamente al rilascio di una semplice autorizzazione generale, adottando una regolamentazione che non imponga condizioni specifiche, in linea con il nuovo quadro regolamentare europeo di semplificazione del regime di fornitura dei servizi di comunicazioni elettronica.

Tale raccomandazione, limitandosi a disciplinare la fornitura dell'accesso R-LAN del pubblico alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, nulla dispone, tuttavia, in merito al regime di installazione di R-LAN ad uso pubblico, salvo porre il divieto di concedere diritti d'uso individuali sulle frequenze.

**23.** L'analisi condotta a livello europeo ha evidenziato l'assenza di particolari vincoli regolamentari alla fornitura di servizi R-LAN ad uso pubblico o privato. Nella maggior parte dei Paesi europei (quali ad es. l'Austria, la Danimarca, la Finlandia e i Paesi Bassi), non sussiste alcuna limitazione relativa all'offerta di servizi ad uso pubblico e/o privato sulla banda di frequenza a 2,4 GHz, mentre qualche limitazione si riscontra nell'utilizzo della banda a 5 GHz, in alcuni Paesi disponibile solo per applicazioni *indoor* ovvero per scopi particolari (ad es. militari). In altri Paesi la possibilità di offrire servizi attraverso le applicazioni R-LAN necessita il conseguimento di una licenza o autorizzazione (Belgio, Germania, Regno Unito, Irlanda, Ungheria, Bulgaria), ovvero

una notifica alle Autorità di regolazione nazionali (come in Svezia), mentre l'uso delle bande a 2,4 e 5 GHz è subordinato al rispetto di determinati parametri tecnici. Pertanto, solo in casi limitati (precisamente in Grecia e Spagna), la fornitura dei servizi *wi-fi* è consentita solo per applicazioni private *indoor*. In Francia, l'offerta di tale tipologia di servizi è stata recentemente estesa all'ambito pubblico, limitatamente alla banda a 2,4 GHz, mentre la banda a 5 GHz è tuttora disponibile solo per applicazioni private<sup>110</sup> [Fonti: Documento della Commissione Europea "Radio Spectrum Committee" del 28 maggio 2003 e Studio IDATE, "Wi-Fi: players' strategies and opportunities", giugno 2003.]<sup>0</sup>.

## **ii) La regolamentazione dei servizi wi-fi in Italia**

**24.** Con decreto del 20 febbraio 2003, il Ministero delle Comunicazioni ha proceduto ad una modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine di consentire l'utilizzazione delle bande 2,4 e 5 GHz<sup>111</sup> [Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 luglio 2003.]<sup>1</sup>, fino ad allora riservate ai servizi di telecomunicazioni ad uso privato, per la fornitura dell'accesso del pubblico attraverso i sistemi R-LAN.

**25.** Nel corso del 2002 e del 2003 il Ministero delle Comunicazioni ha autorizzato alcuni operatori di telecomunicazioni che gestivano reti R-LAN a espletare, per un periodo limitato di tempo (semestrale), la sperimentazione dei servizi di comunicazione *wi-fi* ad uso pubblico, rilasciando una serie di "autorizzazioni provvisorie all'esercizio sperimentale di servizi di comunicazione *wi-fi* a uso pubblico per mezzo di reti radiolan".

### *ii.1) Il decreto ministeriale del 28 maggio 2003*

**26.** Il Ministero delle Comunicazioni, in virtù delle competenze ad esso attribuite dalla legge n. 249/97 come modificata dalla legge n. 66/2001, in ordine al rilascio delle licenze e autorizzazioni nel settore delle telecomunicazioni, ha emanato, in data 28 maggio 2003, un provvedimento di regolamentazione recante la disciplina dei sistemi *wi-fi* ad uso pubblico. In particolare, tale decreto fissa le condizioni per il conseguimento dell'autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni R-LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5GHz, limitandone l'uso ai "locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali". La richiesta di un'autorizzazione alla fornitura dei servizi, inoltrata dall'operatore, costituisce denuncia di inizio attività e dà titolo ad avviare il servizio contestualmente alla sua presentazione. Il decreto ministeriale elenca una serie di requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione generale, fra cui l'utilizzo di apparecchiature conformi alla normativa, la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati. A tal fine, il decreto prevede che "l'interconnessione tra reti Radio LAN è ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni; è ammesso il collegamento tra gli access point appartenenti alla medesima Radio LAN limitatamente all'ambito geografico locale definito all'articolo 2, comma 1 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze". Inoltre, tra le condizioni da soddisfare, occorre altresì menzionare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica, l'utilizzazione delle frequenze secondo le caratteristiche previste dalla legge, il pagamento di contributi amministrativi, nonché l'adozione di codici di identificazione e abilitazione dell'abbonato all'accesso alla rete tramite l'*access point*. Il suddetto decreto prevede altresì che l'autorizzazione per la fornitura del servizio sia di durata pari a nove anni e che le imprese già autorizzate all'esercizio sperimentale del servizio cessino la sperimentazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Infine, il decreto prevede "il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità [AGCOM] in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela dell'effettiva concorrenza".

### *ii.2) La delibera dell'AGCOM n. 183/03/CONS*

**27.** L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM), nel rispetto della ripartizione di competenze, ha assunto in data 28 maggio 2003 la Delibera n. 183/03/CONS, recante "*Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio-LAN*".

La delibera in questione, all'articolo 1, evidenzia che "I dispositivi utilizzati nella fornitura di servizi R-LAN sono a corto raggio (SRD), adoperano bande di frequenza di tipo collettivo, senza garanzia della protezione dalle interferenze, né dallo stesso né da altro servizio [...]. L'autorizzazione generale alla fornitura dei servizi R-LAN non configura titolo o diritto all'utilizzo esclusivo delle radiofrequenze". Lo stesso provvedimento consente l'interconnessione, mediante servizi R-LAN, alle reti pubbliche, nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle relative autorizzazioni generali.

**28.** La delibera stabilisce, all'articolo 5, garanzie in materia di accesso ai siti, disponendo che "i soggetti che concedono diritti di installazione su aree di particolare interesse ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazione non operano discriminazioni fra i servizi R-LAN e le altre tecnologie che permettono l'accesso alle reti e servizi di telecomunicazione".

**29.** Il successivo articolo 6 disciplina alcune garanzie in materia di accesso alla rete fissa, e concerne essenzialmente gli obblighi di TELECOM ITALIA in quanto "*operatore notificato quale organismo avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa*". In particolare, tale norma stabilisce per TELECOM ITALIA l'obbligo di gestire i servizi *wi-fi* in regime di separazione contabile "*che evidenzia l'insussistenza di sussidi incrociati*" e l'obbligo di non discriminazione "*che si sostanzia nell'applicare le medesime condizioni alle proprie divisioni commerciali ovvero alle società controllate e collegate, ed agli altri soggetti autorizzati*". Tali condizioni "*sono relative all'eventuale condivisione di apparati e segmenti di accesso alla rete pubblica fissa ivi inclusi quelli identificati dall'articolo 5 del d.m. 25 novembre 1997 relativi al sistema DECT/CTM e quelli di telefonia pubblica, qualora utilizzati per la fornitura del servizio di accesso alla rete fissa mediante R-LAN*".

**30.** Sempre nei confronti di TELECOM ITALIA, quale "operatore notificato nella fornitura dei servizi regolamentati quali l'accesso disaggregato alla rete locale o servizi wholesale con tecnologia x-DSL", viene stabilito il divieto di operare discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.

La Delibera specifica, altresì, che l'AGCOM può, ai sensi del D.P.R. n. 318/97, richiedere ogni modifica delle suddette disposizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni.

### *C) I MERCATI RILEVANTI*

**31.** Considerata l'architettura di un sistema R-LAN, le caratteristiche economiche della concentrazione e gli obiettivi dichiarati dalle Parti, appare possibile individuare i seguenti mercati rilevanti:

- i) il nascente mercato dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico;
- ii) il mercato, a monte, della fornitura di accesso e connettività a larga banda su base locale;
- iii) il mercato della fornitura all'utenza finale di servizi a larga banda di accesso a Internet.

**32.** La dimensione geografica dei mercati interessati coincide con il territorio nazionale, in considerazione dell'estensione nazionale delle reti di telecomunicazioni, dell'esistenza di una regolamentazione nazionale in materia, nonché della minore convenienza per gli utenti, in termini economici, ad avvalersi di servizi di telecomunicazioni offerti da operatori stranieri<sup>112</sup> [*Si veda, da ultimo, il provv. 9022 del 21 dicembre 2000, caso C/4287 "Albacom/Basictel", pubb. in Bollettino 51-52/2000. Cfr. a livello europeo, la citata decisione della Commissione nel caso IV/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia.*]<sup>2</sup>.

#### ***i) Il nascente mercato dei servizi wi-fi in ambito pubblico***

**33.** I servizi *wi-fi* si distinguono a seconda dell'ambito, privato ovvero pubblico, che li caratterizza. I luoghi pubblici identificano il segmento dei cosiddetti *hot spot*, punti di accesso alla rete di cui qualsiasi utente, purché abilitato, può usufruire. Se ci si riferisce all'ambito privato, ovvero ad abitazioni e aziende, si parla semplicemente di sistemi R-LAN, ossia di reti locali *wireless* che solo i dipendenti di un'azienda o gli abitanti di un edificio possono utilizzare, analogamente a quanto avviene per una rete di telecomunicazioni fissa confinata nello stesso sito. La distinzione tra questi due contesti appare sostanziale *"perché configura ambiti di operatività e quindi di opportunità di mercato nettamente distinti: chi si collega da un luogo pubblico mentre è in viaggio, infatti, non può avere le stesse esigenze di chi lo fa spostandosi da una stanza all'altra in azienda o a casa"*<sup>113</sup> [IDC, *"Wi-Fi: opportunità di business nel mercato italiano degli hot spot"*, aprile 2003. ]<sup>3</sup>.

**34.** In pratica, i servizi *wi-fi* in ambito privato appaiono costituire soltanto una diversa modalità tecnologica di connessione a larga banda alla rete di telecomunicazioni, rispetto ai servizi di rete fissa (siano questi in modalità x-DSL ovvero in fibra ottica). Di conseguenza, essi possono essere ricompresi nel collegato mercato dei servizi di accesso ad Internet a larga banda, ovvero dell'installazione di reti LAN private e/o aziendali.

**35.** Diverso è invece il caso dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico, dove si rilevano caratteristiche peculiari sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta. Per quanto concerne la domanda, i servizi *wi-fi* pubblici soddisfano le esigenze di utenti che hanno la necessità di connettersi alla rete di telecomunicazioni utilizzando le potenzialità offerte da alcuni *hot spot*. In pratica, questo tipo di utilizzo dei servizi di accesso ad Internet a larga banda viene definito "nomade" e si distingue sia dalla "mobilità pura", che caratterizza i servizi di telefonia mobile in cui non vi è necessità di appoggio ad un *hot spot*, sia dai servizi di telecomunicazioni fissa che implicano una connessione fisica alla rete. Di conseguenza, anche la tipologia di utenza che ha accesso a tali servizi si distingue sia per il fatto di possedere un apparecchio idoneo ad accedere ai servizi di accesso ad Internet in modalità *wi-fi* sia per la tendenza a spostarsi geograficamente e quindi per la necessità di accedere a tale tipologia di servizi. In virtù di tali considerazioni, l'utenza a cui tali servizi si rivolgono maggiormente, almeno nel prossimo futuro, è la clientela affari in movimento; tale mercato potenziale rappresenta un bacino di dimensioni circoscritte, ma consistenti<sup>114</sup> [IDC, *cit.*, *ha stimato che nel 2003 in Italia tale mercato ha una consistenza pari a 741.000 utenti potenziali.* ]<sup>4</sup>.

**36.** Dal lato dell'offerta, la fornitura di servizi *wi-fi* in ambito pubblico presenta caratteristiche di parziale discontinuità rispetto agli altri servizi di telecomunicazioni. In via preliminare, l'operatore *wi-fi* (cosiddetto WISP) deve raggiungere accordi con i proprietari di siti, per l'installazione di apparecchiature R-LAN, ai fini della fornitura del servizio. I siti non sono tra loro equivalenti, ma si differenziano notevolmente in considerazione della quantità e della tipologia dei frequentatori. In particolare, per un WISP l'attrattività di un sito dipende in larga parte dal suo tasso di frequentazione da parte della clientela affari e dalla propensione di quest'ultima all'utilizzo dei servizi *wi-fi*. In tal senso, gli aeroporti, pur costituendo, da un punto di vista quantitativo, un numero esiguo di *hot spot*, rappresentano la tipologia più attrattiva di siti in quanto, servendo milioni di passeggeri ogni anno, servono la maggior parte degli utenti potenziali dei servizi *wi-fi*<sup>115</sup> [Cfr. Ovum, *"Public wireless LAN: the business opportunity"*, gennaio 2003 e Analysys, *"Public WLAN access in Western Europe and the USA"*, febbraio 2003.]<sup>5</sup>. Analogamente, altri siti di interesse ai fini dell'offerta di tali servizi sono costituiti dagli alberghi di classe superiore, dai centri congressi, dalle maggiori stazioni ferroviarie nonché, in modo significativamente minore, dalle stazioni di servizio autostradale e dai bar/ristoranti.

**37.** Di conseguenza, la disponibilità, da parte di un operatore, di siti di particolare interesse rappresenta una condizione essenziale per operare nei servizi *wi-fi*. Ciò può avvenire tramite la stipula di accordi con i proprietari dei siti per la predisposizione di una architettura R-LAN ai fini della fornitura di servizi *wi-fi*. Alternativamente, come sopra esposto, un WISP può offrire all'utenza finale servizi *wi-fi* nell'ambito di un determinato sito, attraverso il raggiungimento di accordi di *roaming* con l'operatore che ha nella propria disponibilità tale *location*. La mancanza di efficaci accordi di *roaming*

rappresenta quindi un serio ostacolo allo sviluppo ed alla diffusione dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico. In tale ottica, un possibile impedimento alla formazione degli accordi di *roaming* è rappresentata dall'assetto proprietario dei soggetti interessati e dal differente potere di mercato degli operatori che offrono *wi-fi* in ambito pubblico e che devono pervenire a tali accordi. Il *roaming*, infatti, per essere efficace deve essere basato su regole di equità<sup>116</sup> [Cfr. Ovum, cit.]<sup>6</sup>.

**38.** L'offerta di servizi *wi-fi* presenta bassi costi di installazione della rete *wireless* nell'ambito di una *location*, e si basa su *expertise* tecniche piuttosto consolidate. Tuttavia, in considerazione del fatto che, come sopra esposto, ai fini di una efficiente fornitura del servizio *wi-fi*, risulta essenziale per un operatore disporre di una rete di accesso fissa a larga banda capillare alla quale collegare gli *access point*, gli operatori di telecomunicazioni fisse, specialmente gli *incumbent*, detengono un vantaggio competitivo rilevante. In altre parole, la parte di inoltro dei dati da utenti remoti alla rete centrale (il cosiddetto *backhaul*), rappresentando uno degli elementi di costo maggiore ai fini della fornitura del servizio, rende gli operatori dotati di una rete di telecomunicazioni capillarmente diffusa in posizione privilegiata rispetto agli altri WISP. Un ulteriore vantaggio degli operatori *incumbent* è rappresentato dalla possibilità di far leva sulla propria base abbonati, soprattutto quella dei servizi di accesso ad Internet a larga banda, per conquistare rapidamente consistenti quote di mercato nei servizi *wi-fi* offerti in ambito pubblico.

Tali argomentazioni evidenziano il vantaggio competitivo detenuto dagli *incumbent* nelle telecomunicazioni fisse nell'offerta dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico, soprattutto in Europa dove tali operatori sono spesso gli unici ad avere nella propria disponibilità una rete capillarmente diffusa<sup>117</sup> [Cfr. WestLB Pannure, "Wireless LAN: finally gaining traction?", marzo 2003. ]<sup>7</sup>.

#### *i.1) La struttura del nascente mercato nazionale dei servizi wi-fi in ambito pubblico e la posizione delle Parti*

**39.** Ai fini di un'analisi degli aspetti economici e tecnici connessi alla fornitura dei servizi *wi-fi* pubblici in Italia, sono state richieste informazioni alle Parti (il gruppo TELECOM ITALIA detiene un'autorizzazione alla sperimentazione anche attraverso le controllate Seat Pagine Gialle S.p.A. e Telecom Italia Mobile S.p.A.), ed a tutte le altre società che, alla data del 18 giugno 2003, risultavano essere in possesso di un'autorizzazione ministeriale alla fornitura, sperimentale e/o commerciale, di tali servizi: Albacom AMPS Telecomunicazioni S.p.A., Albacom S.p.A., Anet S.r.l., Atlanet S.p.A., Bluewireless S.r.l., Colt Telecom S.p.A., Elitel S.p.A., Far S.r.l., FastWeb S.p.A., Freestation S.r.l., GlobalWiFi S.r.l., Grazianet S.r.l., G.T.E. Informatica, H3G S.p.A., Ica-Net S.r.l., IPM Datacom S.r.l., MDS Network S.r.l., Monte Bianco Telecomunicazioni di Picchietto Roberto & C. S.a.s., Mycom S.r.l., Neomedia S.a.s. di Giannici Federico & C., Nocable S.p.A., Over-Net S.r.l., Padova Ricerche S.c.p.a., Rodax S.r.l., TECOM S.a.s., Tiscali S.p.A., TIVU S.p.A., Unidata S.p.A., Videobank S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. Inoltre, sono state acquisite informazioni da Edisontel S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. che, pur non rientrando nel precedente elenco, operano con significative quote di mercato nei servizi di accesso Internet a larga banda.

**40.** Ad ognuna delle predette società è stata sottoposta una serie di domande relative ai seguenti aspetti: le attività della società con particolare riguardo alla fornitura di servizi di accesso ad Internet a larga banda e di servizi *wi-fi*, in ambito sia privato che pubblico; il piano industriale della società nei servizi *wi-fi*, comprensivo di elementi, quali, il numero di *location* nella disponibilità della società, le modalità di erogazione del servizio nonché gli investimenti previsti; una descrizione delle caratteristiche dei mercati interessati dall'operazione in esame; una valutazione dell'impatto dell'operazione sull'evoluzione concorrenziale dei mercati interessati.

**41.** Delle società che hanno richiesto un'autorizzazione al Ministero delle Comunicazioni, cinque hanno dichiarato di non aver dato corso ai servizi *wi-fi*, mentre tredici operatori hanno asserito di trovarsi ancora in una fase di studio di tali servizi, non avendo nella propria disponibilità, direttamente o indirettamente, alcun sito ai fini dell'offerta al pubblico.

Due operatori non hanno acquisito direttamente alcuna *location*, ma hanno stipulato accordi di *partnership e/o roaming* con WISP nazionali in modo da coprire alcuni *hot spot* tramite le loro infrastrutture R-LAN.

Tredici società hanno avviato un'attività relativa ai servizi *wi-fi*, ancorché in fase di sperimentazione, acquisendo la disponibilità diretta di siti pubblici.

A giugno 2003, risultavano attivi circa 400 siti tra aeroporti, alberghi, stazioni ferroviarie, porti, centri commerciali, fiere, centri congressi, bar, ristoranti ecc..

Allo stato attuale, in Italia solo quattro operatori hanno acquisito una disponibilità diretta di un numero significativo di siti pubblici ai fini della fornitura di servizi *wi-fi*: il gruppo TELECOM ITALIA (anche tramite la propria controllata Seat Pagine Gialle), MEGABEAM, e le società Tecom e Freestation. Altri operatori, quali Colt, Albacom, Nocable e GlobalWiFi, hanno avviato da poco un processo di sperimentazione ed acquisizione di siti per la fornitura in ambito pubblico dei servizi *wi-fi*.

**42.** Freestation, del gruppo TC Sistema, è l'operatore nella cui disponibilità risulta essere, allo stato attuale, il maggior numero di siti, circa [omissis]<sup>118</sup> *[Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*<sup>8</sup>, prevalentemente del comparto *retail* (centri sportivi, librerie, negozi di dischi, ecc.), alberghi, bar e ristoranti. Inoltre, Freestation ha stipulato un accordo di *partnership* con Tiscali che prevede la realizzazione congiunta nel prossimo futuro di 1.000 *hot spot* su tutto il territorio nazionale.

Tecom è un WISP, al momento, specializzato nell'offerta di servizi *wi-fi* all'utenza finale in strutture alberghiere (alberghi delle catene Holiday Inn, Una Hotel, ecc.); attualmente, risulta che esso abbia stipulato contratti con circa [omissis] alberghi distribuiti sul territorio nazionale per la realizzazione di infrastrutture R-LAN.

**43.** Per quanto riguarda la posizione del gruppo TELECOM ITALIA nel segmento delle infrastrutture R-LAN pubbliche, si evidenzia che la società già dispone in Italia di numerosi e qualificati *hot spot*, circa [omissis], presenti, tra l'altro, presso le otto più importanti stazioni della società Trenitalia (Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Milano Centrale, Napoli Centrale, Padova Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia), in circa [omissis] alberghi, nei negozi Buffetti di diverse città italiane, nello stadio Olimpico di Roma nonché presso centri congressuali e fieristici quali l'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari. Inoltre, il gruppo TELECOM ITALIA controlla o detiene qualificate partecipazioni, anche tramite le società controllanti, in società che possiedono o gestiscono siti di rilievo, quali stazioni di servizio, stazioni ferroviarie e catene di negozi di prodotti per ufficio.

TELECOM ITALIA ha recentemente avviato un'offerta promozionale dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico che prevede la fornitura gratuita dei medesimi a tutti gli utenti, sia residenziali che affari, già abbonati ai propri servizi a larga banda. Al riguardo, giova sottolineare che TELECOM ITALIA dispone di una rilevante base abbonati ai servizi a larga banda la quale a fine 2002, secondo le informazioni fornite dalla Parti in sede di notifica, era di circa 700.000 utenti, pari ad oltre il 70% del mercato nazionale. Infine, si consideri che TELECOM ITALIA è l'operatore storico nel settore delle telecomunicazioni, verticalmente integrato in tutta la filiera di servizi, l'unico in possesso di una rete capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale.

**44.** In relazione alla posizione di MEGABEAM, risultano nella disponibilità della società [omissis] qualificati siti distribuiti su tutto il territorio nazionale. In particolare, MEGABEAM ha acquisito il diritto di utilizzare, in alcuni casi in esclusiva, gli *hot spot* presenti in sette importanti aeroporti italiani (Milano Linate e Malpensa, Roma Fiumicino e Ciampino, Genova, Venezia Marco Polo, Verona), nonché in [omissis] alberghi di lusso (tra cui quelli della catena Starhotel). Le seguenti tabelle riassumono la struttura contrattuale che lega MEGABEAM ed i proprietari dei siti.

### **Tabella – Aeroporti**

| <b>Location</b>          | <b>Tipologia di contratto</b> | <b>Durata del contratto</b> |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Milano Linate e Malpensa | [omissis]                     | [omissis]                   |

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Roma Fiumicino e Ciampino | [omissis] | [omissis] |
| Genova                    | [omissis] | [omissis] |
| Venezia Marco Polo        | [omissis] | [omissis] |
| Verona Valerio Catullo    | [omissis] | [omissis] |

**Tabella – Alberghi**

| <b>Location</b>                  | <b>Tipologia di contratto</b> | <b>Durata del contratto</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Alberghi della Catena Starhotels | [omissis]                     | [omissis]                   |
| Hotel Artemide - Roma            | [omissis]                     | [omissis]                   |
| Hotel Invest Italiana - Roma     | [omissis]                     | [omissis]                   |
| Hotel Crown Plaza - Roma         | [omissis]                     | [omissis]                   |
| Hotel The Gray - Milano          | [omissis]                     | [omissis]                   |
| Hotel dei Cavalieri - Milano     | [omissis]                     | [omissis]                   |

**45.** Infine, MEGABEAM ha già stipulato alcuni contratti di *roaming* con operatori nazionali ed internazionali.

**ii) Il mercato, a monte, della fornitura di accesso e connettività a larga banda su base locale**

**46.** Al fine di erogare servizi di accesso a Internet in tecnologia *wi-fi* all'utenza finale, un operatore di telecomunicazioni necessita, tra l'altro, di connettività a livello locale a larga banda che gli consenta di realizzare la propria infrastruttura di accesso locale R-LAN e connetterla con la rete pubblica fissa e Internet. In tal senso, l'operazione in esame presenta effetti di tipo verticale, interessando anche il mercato, a monte, della fornitura di servizi di accesso e connettività a larga banda su base locale.

**47.** Tra le diverse soluzioni tecniche atte a fornire accesso e connettività locale a larga banda, si annoverano: la parte distributiva della rete telefonica generale, potenziata con tecnologia x-DSL per aumentarne la capacità trasmissiva<sup>19</sup> *[Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha consentito l'impiego di tecnologie trasmissive innovative che permettono l'offerta di servizi di telecomunicazioni a larga banda sull'attuale linea telefonica in rame, se raccordata a dispositivi tecnologici che le permettono di accrescere le sue funzionalità, quale il sistema basato sulla tecnologia x-DSL (Digital Subscriber Line).]*<sup>9</sup>, i circuiti diretti di breve distanza a larga banda<sup>20</sup> *[I circuiti diretti (o linee affittate) sono componenti di un'infrastruttura di telecomunicazione che forniscono capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di una stessa rete e che non includono la commutazione su richiesta, realizzando il collegamento diretto e dedicato tra punti terminali della rete. Rientrano nel mercato della fornitura di servizi di connettività locale a larga banda i circuiti urbani (di distanza fino a 5 Km), che generalmente si caratterizzano per capacità uguali o maggiori a 64 Kbit/s, potenziati attraverso l'applicazione di tecnologie x-DSL.]*<sup>0</sup>, la fibra ottica<sup>21</sup> *[Le connessioni in fibra ottica costituiscono un sistema alternativo atto a garantire connettività locale attraverso collegamenti realizzati con una tecnologia di cablaggio per trasmissioni a larga banda e alta velocità, caratterizzati da flussi trasmissivi a partire da 2 Mbit/s.]*<sup>1</sup> ed eventuali modalità alternative di tipo satellitare e *wireless*.

**48.** Per quanto concerne i servizi di accesso e connettività tramite tecnologia x-DSL, si rileva che TELECOM ITALIA detiene una posizione di monopolio nella gestione e

installazione della rete telefonica pubblica commutata (PSTN), posizione non modificata, di fatto, dalla liberalizzazione delle infrastrutture alternative in quanto difficilmente, anche nel medio periodo, potrà essere disponibile sul territorio nazionale un'offerta di collegamenti attraverso infrastrutture commutate che presentino caratteristiche di capillarità analoghe alla PSTN di TELECOM ITALIA.

**49.** Con riguardo alla posizione di TELECOM ITALIA nell'offerta di circuiti diretti, occorre sottolineare che tale società è stata recentemente confermata dall'AGCOM, con delibera n. 160/03/CONS del 7 maggio 2003, essere organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nel 2001 nel segmento della fornitura di linee affittate, in quanto, "*dall'analisi delle posizioni dei singoli operatori, Telecom Italia risulta detenere una quota di mercato superiore al 94%. Quote marginali di mercato sono invece detenute dalla società Infostrada (1,8%), dalla società Albacom (1,7%) e dalla società Colt (1,2%)*"<sup>222</sup> [Cfr. la citata delibera n. 160/03/CONS, del 7 maggio 2003, recante "*Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001*", pubblicata sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in data 3 giugno 2003 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.]<sup>2</sup>.

**50.** Con riferimento alla infrastruttura locale in fibra ottica, TELECOM ITALIA gode di una situazione di dominanza in ragione sia dell'estensione della propria rete rispetto a quella degli altri operatori di telecomunicazioni, sia a causa delle caratteristiche di capillarità della medesima rete, che si estende lungo tutto il territorio nazionale<sup>223</sup> [Cfr. *memoria FastWeb S.p.A., depositata in data 29 aprile 2003.*]<sup>3</sup>.

**51.** Per quanto concerne, infine, le soluzioni alternative per la connettività e l'accesso locale a banda larga alla clientela mediante tecnologie radio (cd. *wireless local loop*) e satellitare, esse non appaiono avere carattere di effettiva competitività nella realtà italiana, in ragione della marginale diffusione di tali piattaforme tecnologiche.

**52.** In considerazione di tali elementi, si può concludere che TELECOM ITALIA detiene una posizione dominante sul mercato, a monte, della fornitura di servizi di accesso e connettività a larga banda su base locale.

### ***iii) Il mercato della fornitura all'utenza finale di servizi a larga banda di accesso a Internet***

**53.** Il mercato dei servizi finali all'utenza di accesso a Internet a larga banda è interessato dalla presente operazione in considerazione della stretta connessione con il mercato nascente dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico. Infatti, gli operatori di telecomunicazioni fisse tendono ad offrire pacchetti integrati di servizi a larga banda comprensivi dei servizi *wi-fi*. Al riguardo, si osserva che TELECOM ITALIA ha già avviato un'offerta promozionale che prevede la fornitura ai propri utenti di servizi a larga banda dei servizi *wi-fi* nelle *location* pubbliche attivate dal gruppo.

**54.** L'accesso ad Internet si individua in un mercato dell'accesso in modalità tradizionale (c.d. "*dial-up*") ed un mercato in modalità a larga banda, intendendo con il secondo quello dei servizi di accesso ad Internet ad alta velocità attraverso i quali è possibile offrire contenuti audio/video che non sono tecnicamente trasportabili con un accesso in modalità tradizionale<sup>224</sup> [Cfr. *M.1845 - AOL/Time Warner, provv. dell'11 ottobre 2000, FTC's decision and order - AOL-Time Warner, provv. del 14 dicembre 2000. Per una verifica econometrica della distinzione tra il mercato dell'accesso ad Internet a larga banda da quello in modalità tradizionale si rimanda inoltre a Hausman, Sidak e Singer, "Cable modems and DSL: broadband Internet access for residential customers", American Economic Review, maggio 2001.*]<sup>4</sup>. Tali servizi di accesso a larga banda sono usualmente offerti tramite infrastrutture in cavi in fibra ottica, ovvero in rame con il supporto delle tecnologie x-DSL, ma possono essere veicolati anche con tecnologie alternative quali il *wireless local loop*, il satellite e, da ultimo, attraverso le R-LAN in ambito privato.

**55.** In considerazione del rilevante grado di sviluppo delle modalità di connessione a larga banda e dell'ampia diffusione di accessi a Internet con modalità x-DSL, sia per l'utenza *business* che per quella residenziale, appare, quindi, potersi individuare un mercato del prodotto distinto per l'accesso a Internet a larga banda, in quanto la domanda dei consumatori distingue nettamente la fruizione dell'accesso a Internet

attraverso le due modalità a banda larga e a banda stretta, che sono comunque caratterizzate da condizioni economiche di offerta differenti.

**56.** In base alle stime fornite dalle Parti, emerge come TELECOM ITALIA detenga una posizione di *leadership* nel mercato così come definito. In particolare, nel 2002, la quota di TELECOM ITALIA si attestava, per la totalità del mercato, a circa il 70%, con il primo concorrente, FastWeb, al 7%.

**57.** In considerazione della quota di mercato detenuta, della differenza tra tale quota e quella dei principali concorrenti, nonché della natura verticalmente integrata di TELECOM ITALIA, che presenta, peraltro, come si è visto, una posizione dominante sul mercato a monte dell'offerta di connettività e accesso a banda larga su base locale, appare possibile definire, anche per questo mercato dei servizi finali all'utenza, una posizione dominante di TELECOM ITALIA.

#### D) LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI E DEI SOGGETTI TERZI

##### **i) Gli operatori**

**58.** La società H3G S.p.A. (di seguito H3G), ha osservato che la presente operazione appare suscettibile di rafforzare la posizione dominante di TELECOM ITALIA nei mercati della fornitura dei servizi di accesso e connettività locale a banda larga (*wholesale*), nonché nel mercato della fornitura di accesso ad Internet a banda larga all'utenza finale (*retail*), ove tale operatore già detiene una posizione di assoluto predominio<sup>225</sup> [Cfr. *memoria allegata al verbale di audizione di H3G del 1° luglio 2003, pp. 7-8. Sul punto, si precisa che l'accesso a banda larga in modalità wi-fi non può essere ritenuto un mercato distinto di accesso ad Internet a banda larga rispetto ai collegamenti di altra natura, quali quelli fissi, come sembrerebbe confermare anche la Delibera 183/03/CONS dell'AGCOM, secondo la quale "[...] il sistema R-LAN è un sistema a debole potenza che utilizza in maniera condivisa le frequenze previste dal PNRF e che consente il prolungamento senza fili dell'accesso a larga banda alla rete pubblica fissa di telecomunicazioni per la comunicazione dati". ]<sup>5</sup>. Inoltre, l'acquisizione di MEGABEAM, da parte di TELECOM ITALIA, con la connessa opportunità per quest'ultima società di rilevare le importanti *location* nella disponibilità della prima, è suscettibile di determinare una riduzione della concorrenza potenziale<sup>226</sup> [A tal proposito, la società ha evidenziato che il sistema R-LAN s'inquadra come una modalità attraverso la quale la presenza di diversi operatori sullo stesso sito rende pesantemente inferiore la qualità del servizio stesso. Inoltre è plausibile ritenere che, quanto più un operatore si rafforza attraverso la conclusione di un numero elevato di contratti per le *location* più appetibili (come gli aeroporti), tanto più forte diverrà la pressione per la concessione in esclusiva della *location*. Cfr. *memoria allegata al verbale di audizione, p. 10.*]<sup>6</sup>. H3G ha poi osservato che la presente operazione offrirà a TELECOM ITALIA la possibilità di proporre, come già annunciato dalla società stessa, offerte integrate voce-dati-video in modalità *wi-fi*, sostenendo investimenti minori di quelli che sono stati richiesti, ad es., per l'UMTS. H3G ha peraltro evidenziato che non appare esclusa la possibilità tecnica, né regolamentare, da parte di TELECOM ITALIA, di utilizzare l'infrastruttura DECT ai fini della fornitura di servizi *wi-fi*<sup>227</sup> [Verbale di audizione di H3G, p. 3.]<sup>7</sup>. Pertanto, poiché l'acquisizione di MEGABEAM avrebbe l'effetto contestuale dell'eliminazione dell'unico operatore competitivo nell'erogazione della tecnologia *wi-fi*, e del rafforzamento della posizione dominante di TELECOM ITALIA nei mercati succitati, con ulteriore diminuzione della concorrenza potenziale, dovrebbe essere vietata.*

**59.** Secondo la società FastWeb S.p.A. (di seguito FastWeb), la realizzazione della concentrazione determinerebbe un rafforzamento della posizione dominante di TELECOM ITALIA nel mercato a monte della fornitura di collegamenti a larga banda, nel mercato a valle della fornitura di servizi a larga banda e nei servizi di accesso ad Internet in modalità *wi-fi*<sup>228</sup> [Sul punto, la società ha precisato che, in ragione delle modalità di fruizione dei servizi da parte dell'utenza finale, l'offerta di servizi *wi-fi* in luoghi pubblici configura un mercato nascente distinto dai servizi *wi-fi* attraverso R-LAN

*private, che appaiono rientrare nel più ampio mercato dell'accesso ad Internet a larga banda. Cfr. verbale di audizione di FastWeb del 27 giugno 2003, p. 2.]<sup>8</sup>. Infatti, a seguito della presente operazione, TELECOM ITALIA diverrebbe l'unico ed esclusivo fornitore di collegamenti a larga banda per il principale WISP nazionale (MEGABEAM). Tale situazione sarebbe, peraltro, suscettibile di produrre un disincentivo alla realizzazione di infrastrutture alternative in fibra ottica, ovvero di consentire a TELECOM ITALIA di porre in essere comportamenti abusivi nell'offerta di fibra ottica spenta, attraverso l'imposizione di condizioni discriminatorie a favore delle proprie divisioni commerciali e dei propri clienti, il rifiuto della fornitura e l'applicazione di prezzi eccessivamente gravosi o sottocosto<sup>229</sup> [Cfr. Contributo di FastWeb allegato al verbale di audizione del 27 giugno 2003, p. 4. In particolare, FastWeb ha ritenuto doveroso, nel caso di un'eventuale realizzazione dell'operazione, imporre a Telecom Italia l'obbligo di pubblicare un listino prezzi di offerta di fibra ottica spenta.]<sup>9</sup>.*

Inoltre, le società interessate dall'operazione sarebbero i principali operatori attivi nell'offerta e nello sviluppo di servizi *wi-fi*, considerato che, da un lato, TELECOM ITALIA è stato il primo operatore italiano di telecomunicazioni a lanciare, nel luglio 2002, il servizio *wi-fi* in luoghi privati, cui è seguita la sperimentazione in luoghi pubblici, e dall'altro lato, MEGABEAM che già offre servizi *wi-fi* ad uso privato e sta predisponendo quelli ad uso pubblico, avendo concluso accordi di collaborazione con le società che gestiscono le principali *location* di interesse in Italia, nelle quali si concentrerebbe oltre il 75% del traffico *business*. Pertanto, FastWeb reputa che l'acquisizione di MEGABEAM porrà TELECOM ITALIA in condizione di divenire, di fatto, l'unico operatore esistente nei mercati nascenti del *wi-fi*, in grado, quindi, di porre in essere comportamenti restrittivi della concorrenza<sup>330</sup> [Sul punto, FastWeb ha evidenziato la necessità che agli *hot-spot* del Gruppo Telecom Italia possano accedere clienti di altri operatori anche nel caso in cui utilizzino sistemi di autenticazione diversi da quelli applicati da Telecom Italia. Cfr. Contributo allegato al verbale di audizione, p. 7.]<sup>0</sup>, abusando della propria posizione dominante detenuta negli stessi mercati.

**60.** La società Vodafone Omnitel N.V. (di seguito Vodafone) ha sottolineato come l'operazione sia idonea a determinare il rafforzamento della posizione dominante di TELECOM ITALIA nel mercato dell'accesso a Internet, sia sul segmento residenziale che su quello affari, nonché a minare lo sviluppo dei servizi innovativi basati su tecnologia R-LAN. Tale rafforzamento permetterebbe alla società acquirente di applicare condizioni tecniche di offerta di accesso discriminatorie e non trasparenti, in termini di tempistica, qualità dei servizi, modalità di autenticazione e commercializzazione, nei confronti degli altri operatori. Inoltre, l'acquisizione di MEGABEAM consentirebbe all'operatore *incumbent* di proporre offerte integrate non replicabili da parte degli operatori di telefonia mobile<sup>331</sup> [Cfr. verbale di audizione di Vodafone del 27 giugno 2003, pp. 2-3.]<sup>1</sup>.

**61.** Alla posizione dominante di TELECOM ITALIA nei mercati della trasmissione dati e accesso a Internet a larga banda, si sommerebbe la posizione di *first mover* di MEGABEAM, con i relativi vantaggi in termini di contratti stipulati con le principali aree strategiche. Infatti, MEGABEAM ha già concluso contratti con diversi aeroporti, che costituiscono i luoghi di maggior interesse commerciale e rappresentano *location* decisive per ogni offerta competitiva<sup>332</sup> [A questo vantaggio si aggiungerebbe quello derivante dalla possibilità di utilizzare, con opportune modifiche e la sostituzione degli apparati radio, la rete DECT-CTM (servizio FIDO) già installata da Telecom Italia nelle principali città italiane. Tale situazione sarebbe aggravata dalle peculiarità tecniche della tecnologia *wi-fi* in banda 2,4 GHz, caratterizzata dall'esiguità dello spettro allocato a tale servizio e dal limite tecnologico al numero di soggetti operanti nella medesima area. Secondo Vodafone, in linea teorica potrebbero essere presenti fino a tre strutture radio indipendenti in un'area, ma in questo caso il livello di degrado della qualità del servizio, in termini di velocità di trasmissione dati, sarebbe insostenibile per l'utenza. Cfr. memoria di Vodafone del 7 aprile 2003, p. 2.]<sup>2</sup>. In ordine al quadro regolamentare di recente emanazione, Vodafone ha sottolineato che la delibera AGCOM n. 183/03/CONS, in particolare all'articolo 6.1, nella parte in cui dispone che l'operatore notificato quale organismo avente notevole forza di mercato è tenuto al rispetto del principio di non discriminazione nell'"eventuale condivisione di apparati e segmenti di

accesso alla rete pubblica fissa", non garantisce il diritto di accesso alla rete R-LAN, prevedendo solo un accesso parziale<sup>333</sup> [Cfr. verbale di audizione di Vodafone, p. 2. Peraltro, a seguito della concentrazione, TELECOM ITALIA non solo integrerebbe la propria offerta di servizi a larga banda e di servizi mobili con la tecnologia wi-fi, ma sarebbe anche in grado di raggiungere una copertura quasi totale delle principali città italiane e, soprattutto, delle aree ad elevata frequentazione maggiormente strategiche e remunerative.]<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda il mercato interessato dalla presente concentrazione, Vodafone ritiene che l'offerta di servizi wi-fi possa configurare un mercato distinto in termini di caratteristiche peculiari della clientela alla quale tali servizi sono diretti, sebbene l'offerta di tali servizi sia ancora in una fase di immaturità che non permette, al momento, di esprimere un giudizio definitivo sulla configurazione del mercato<sup>334</sup> [Cfr. verbale di audizione di Vodafone, p. 3. A tal proposito, Vodafone ha altresì rilevato che il mercato dei servizi offerti attraverso reti R-LAN è caratterizzato da barriere all'entrata di tipo contrattuale, in termini di esclusive, e caratteristiche tecniche della trasmissione mediante tali infrastrutture, in quanto la banda di frequenza a 2,4 GHz ospita solo 3 canali indipendenti. Cfr. verbale di audizione finale, pp. 5 e 6.]<sup>4</sup>. Per tali motivi, Vodafone ritiene che la concentrazione in esame debba essere vietata<sup>335</sup> [Comunque, nel caso di un'eventuale realizzazione dell'operazione, Vodafone ha evidenziato una serie di misure correttive in grado di limitare gli effetti anticoncorrenziali suscettibili di prodursi, tra le quali, in particolare, l'obbligo di accesso alle infrastrutture R-LAN, anche attraverso il roaming, l'obbligo in capo alle Parti di estendere la fruibilità delle offerte commerciali rivolte ai clienti delle Parti stesse, la rinuncia alle esclusive e l'obbligo di mantenere la separazione societaria e contabile fra le attività wi-fi di Telecom/Megabeam. Cfr. memoria di Vodafone del 16 luglio 2003, pp. 10 e seguenti.]<sup>5</sup>.

**62.** L'Associazione Italiana Internet Providers (di seguito AIIP) ha ritenuto che l'operazione comporti la creazione di una posizione dominante di TELECOM ITALIA sul mercato della fornitura di servizi wi-fi, in ragione della disponibilità in capo a quest'ultima di un'infrastruttura di rete capillare, della sua posizione di monopolio di fatto nell'offerta dell'accesso alla rete, della sua forte integrazione verticale nonché della titolarità in capo a MEGABEAM di molteplici contratti per l'installazione di sistemi wi-fi in zone strategiche<sup>336</sup> [Cfr. verbale di audizione di AIIP del 2 luglio 2003, p. 2.]<sup>6</sup>. Date le caratteristiche tecniche dei sistemi wi-fi, che utilizzano frequenze ad uso condiviso e non protetto, dove la presenza di un operatore nella stessa area limita il raggio di azione degli altri<sup>337</sup> [A questo proposito, AIIP ha rilevato che sussistono obiettivi vincoli tecnici che rendono praticamente impossibile la coesistenza di più di un operatore su una location che richieda una copertura a celle contigue, indispensabile per coprire vaste aree, considerando che in una banda a 2,4 GHz sono disponibili solo tre canali indipendenti. Cfr. verbale di audizione finale, pp. 5 e 6.]<sup>7</sup>, i soggetti che dispongono della rete di accesso più capillare sul territorio nazionale e delle location sulle quali installare le antenne saranno agevolati nella fornitura di servizi di accesso wireless basati sui sistemi wi-fi e nei servizi di trasmissione dati e accesso a Internet a banda larga in tecnologia wi-fi. TELECOM ITALIA dispone della rete di accesso più capillare in Italia e di numerose location in ambito privato e pubblico (tra cui, le postazioni sulle quali erano installate le antenne DECT e le cabine telefoniche pubbliche), già collegate al doppino in rame<sup>338</sup> [Il doppino in rame costituisce quindi un asset importante, già completamente ammortizzato da Telecom Italia. Cfr. verbale di audizione finale, p. 6.]<sup>8</sup>, sulle quali installare le antenne (previo potenziamento con tecnologia x-DSL) per fornire servizi di accesso wireless in tecnologia wi-fi. Infine, il controllo di MEGABEAM, già attiva nella fornitura di servizi wi-fi nei principali aeroporti italiani, consentirebbe a TELECOM ITALIA l'acquisizione di una posizione di rilevanza nel mercato dei servizi in tecnologia wi-fi in quanto, grazie anche a strategie di *preemption*, potrà catturare la domanda emergente dei nuovi servizi ed escludere la concorrenza, con effetto di *foreclosure* del mercato a danno degli *Internet Service Provider*, con modalità di condotta analoghe a quelle tenute in relazione ai servizi in tecnologia x-DSL<sup>339</sup> [Cfr. verbale di audizione di AIIP, p. 2 e memoria di AIIP del 24 aprile 2003, pp. 6-8. AIIP ha rilevato che gli effetti anticoncorrenziali suscettibili di prodursi potrebbero essere

*parzialmente scongiurati dall'imposizione di misure quali, sinteticamente, l'obbligo di roaming, la rinuncia alle esclusive, la separazione societaria delle attività wi-fi di Telecom Italia e Megabeam e il divieto di offerte congiunte fra servizi wi-fi e altri servizi di telecomunicazioni (ad es. l'accesso ADSL). Cfr. verbale di audizione finale, p. 7.]<sup>9</sup>.*

**63.** La società Albacom S.p.A. (di seguito Albacom) ha sottolineato come la concentrazione sia idonea a determinare il rafforzamento della posizione dominante di TELECOM ITALIA sul mercato dell'accesso a Internet/Intranet a larga banda, basato su fibra ottica e su tecnologie x-DSL, riducendo in modo durevole e consistente la concorrenza con specifico riferimento al segmento di mercato delle R-LAN. Peraltro, l'eventuale realizzazione dell'operazione in esame permetterebbe a TELECOM ITALIA di fruire delle *location* privilegiate nella disponibilità di MEGABEAM, concentrate nei luoghi di maggiore appetibilità per la clientela *business*<sup>440</sup> [Cfr. verbale di audizione di Albacom del 2 luglio 2003, p. 2 e memoria della società del 26 maggio 2003, p. 6 ss.]<sup>0</sup>.

**64.** La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Wind) ha evidenziato che l'operazione in esame è suscettibile di determinare sia degli effetti orizzontali, in termini di sovrapposizione delle infrastrutture di TELECOM ITALIA e di MEGABEAM per la fornitura dei servizi *wi-fi* al pubblico, con la possibilità in capo a TELECOM ITALIA di proporre offerte integrate di accesso a larga banda, sia degli effetti verticali, attribuendo a TELECOM ITALIA la possibilità di porre in essere una politica commerciale più aggressiva rispetto agli altri operatori concorrenti<sup>441</sup> [Cfr. verbale di audizione di Wind del 1° luglio 2003, p. 2.]<sup>1</sup>. Wind ha sottolineato che il mercato del *wi-fi* è caratterizzato dalla presenza di vincoli tecnici e giuridici, in quanto le infrastrutture *wi-fi* poste in luoghi pubblici non sono sovrapponibili<sup>442</sup> [A tale proposito, Wind ha richiamato uno studio dell'ART (Autorità francese di regolamentazione delle infrastrutture di telecomunicazioni), il quale mostra che la presenza di più di un operatore in una stessa *location* non è tecnicamente fattibile nella banda a 2,4 MGH. Cfr. verbale di audizione finale, p. 13.]<sup>2</sup> e i proprietari delle *location* hanno l'incentivo a consentire l'installazione di *hot spot* ad un solo operatore per evitare fenomeni di interferenza. Inoltre, l'eventuale realizzazione della concentrazione potrebbe determinare una "perdita di visibilità" in ordine ai rapporti fra TELECOM ITALIA e MEGABEAM e ai servizi offerti da quest'ultima società<sup>443</sup> [Cfr. verbale di audizione di Wind del 1° luglio 2003, p. 2. Wind ha rilevato la necessità di imporre la separazione societaria di tutte le attività *wi-fi* del gruppo Telecom/Megabeam, oltre ad offrire garanzie analoghe a quelle previste dalla Delibera AGCOM 6/03/CIR. Inoltre, Wind ha sottolineato la necessità di vietare offerte congiunte di Telecom Italia, nonché sconti/promozioni incrociate, e di eliminare le esclusive. Cfr. verbale di audizione finale, p. 13.]<sup>3</sup>. Infine, la possibilità che deriverà in capo a TELECOM ITALIA, a seguito dell'operazione, di offrire alla clientela finale la gamma più ampia di servizi, spiegherà un effetto di incentivo per l'utenza a rifornirsi esclusivamente dall'*incumbent*, e, conseguentemente, la possibilità in capo a quest'ultimo di "catturare" anche la futura domanda di servizi di accesso ad Internet a larga banda<sup>444</sup> [Cfr. memoria di Wind del 16 giugno 2003, p. 20 e 21.]<sup>4</sup>.

**65.** La società Tiscali S.p.A. (di seguito Tiscali) ha ritenuto che l'operazione in esame vada analizzata alla luce delle condizioni concorrenziali esistenti nel mercato della banda larga, nel quale TELECOM ITALIA detiene una quota aggregata dell'80% circa, in assenza di strutture alternative alla rete dell'operatore *incumbent* e di una regolamentazione definita. In tale contesto, l'operatore che voglia offrire i propri servizi deve chiedere l'accesso alla rete di TELECOM ITALIA, soggiacendo alle condizioni imposte da quest'ultima in ordine ai servizi, alla qualità e ai costi.

A parere della società, l'acquisizione di MEGABEAM -attiva nella fornitura di servizi *wi-fi* in luoghi pubblici e titolare, a quel che sembra, di numerosi contratti in esclusiva per l'installazione di tali servizi in zone strategiche- permetterebbe a TELECOM ITALIA, operatore verticalmente integrato che controlla, al 31 dicembre 2002, oltre il 75% del mercato dei servizi di accesso ad Internet, di offrire i propri servizi anche in ambiente pubblico. Peraltro, la concentrazione offrirebbe a TELECOM ITALIA la possibilità di operare sussidi incrociati fra le varie componenti dei servizi di accesso ad Internet a larga banda, ad es. finanziando le perdite derivanti da una politica di prezzo aggressiva nei servizi *wi-fi* con i ricavi derivanti dall'accesso locale, nonché discriminazioni nei confronti degli altri operatori. Peraltro, l'autorizzazione dell'operazione, in assenza

dell'imposizione di opportune condizioni<sup>445</sup> *[Per quel che concerne le misure alle quali subordinare un'eventuale realizzazione dell'operazione in esame, Tiscali ha evidenziato la necessità di imporre la separazione societaria e contabile delle attività wi-fi del gruppo Telecom/Megabeam, obbligare tale gruppo a fornire il roaming agli operatori concorrenti, nonché ad applicare, per l'accesso e l'utilizzo della propria rete wi-fi, condizioni economiche orientate ai costi più una remunerazione sul capitale investito. Cfr. verbale di audizione finale, p. 10.]*<sup>5</sup>, determinerebbe effetti anticoncorrenziali, considerato che TELECOM ITALIA dispone di una rete di accesso capillare, di infrastrutture già realizzate e di numerose postazioni in ambito privato e pubblico, quali, ad esempio, i siti sui quali sono installate le antenne del servizio DECT, nonché i doppini che le collegano, oggi completamente ammortizzati da TELECOM ITALIA<sup>446</sup> *[Cfr. verbale di audizione di Tiscali del 3 luglio 2003, pp. 2 e 3.]*<sup>6</sup>.

## **ii) Le Parti**

**66.** In via preliminare, vale osservare che TELECOM ITALIA e MEGABEAM hanno individuato come mercati rilevanti ai fini della presente operazione il mercato della progettazione e installazione di infrastrutture di reti locali per la trasmissione dei dati<sup>447</sup> *[A tal proposito, le Parti ritengono che le R-LAN rappresentino un completamento o un'alternativa alle tradizionali LAN, rispetto alle quali presentano alcuni vantaggi in termini di flessibilità e produttività, pur essendo caratterizzate da una minore sicurezza.]*<sup>7</sup> e il mercato dei servizi di accesso ad Internet in modalità *wi-fi*.

### *ii.1) Mercato della progettazione e realizzazione di reti locali (informatiche)*

**67.** Per quel che concerne il primo mercato individuato, le Parti hanno osservato che questo, sul quale MEGABEAM ha iniziato ad operare solo da pochi mesi arrivando a detenere una quota di mercato marginale, è in forte crescita ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti (Cisco Systems, Nortel, Ericsson Telecomunicazioni, IBM, Siemens Telematica), nonché dall'assenza di significative barriere all'entrata. Infatti, l'architettura delle R-LAN si basa su apparecchiature di standard internazionale ampiamente disponibili sul mercato e la cui installazione non richiede un particolare *know-how*. Peraltro, MEGABEAM non produce tali apparecchiature e la sua attività si limita alla fase di installazione, avvenuta, ad oggi, in un numero limitato di edifici privati e di luoghi pubblici<sup>448</sup> *[In particolare le offerte di Megabeam su tale mercato sono 1) l'installazione di R-LAN in location, che comprende l'installazione dell'hardware, il software, la progettazione, il cablaggio, il collaudo e servizi opzionali; 2) l'installazione di R-LAN nelle aziende di dimensioni superiori a quelle di un appartamento, che comprende l'hardware, la progettazione, il cablaggio e il collaudo; 3) l'offerta SOHO-Residenziale, costituita dalla fornitura dell'hardware. Cfr. Comunicazione delle Parti del 7 aprile 2003, pp. 21 e 35.]*<sup>8</sup>.

**68.** Per quanto riguarda le *location* in cui MEGABEAM ha finora installato R-LAN, esse rappresentano, a detta delle Parti, una percentuale minima delle aree potenzialmente idonee ad essere coperte da R-LAN<sup>449</sup> *[Secondo uno studio prodotto dalle Parti (Databank "Il mercato del WI-FI in Italia" del 28 febbraio 2003), i siti potenziali sarebbero circa [omissis].]*<sup>9</sup>. A tal proposito, le Parti sottolineano che, sebbene alcuni studi di mercato affermino che sia possibile installare fino a tre R-LAN all'interno della stessa *location*, senza che si producano interferenze rilevanti<sup>550</sup> *[La stessa Megabeam ha evidenziato che da un punto di vista tecnologico possono coesistere in una stessa zona di una location tre operatori. Infatti nella banda di frequenza a 2,4 GHz sono presenti tre canali completamente non sovrapposti. Cfr. verbale di audizione di Megabeam del 4 luglio 2003, p. 3.]*<sup>0</sup>, MEGABEAM ha ottenuto dai proprietari delle *location* un'esclusiva per l'installazione e lo sfruttamento delle apparecchiature di rete, esclusive giustificate dalla necessità di adottare, nell'attuale fase di sperimentazione, delle cautele a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni dei servizi che possono essere offerti tramite R-LAN. Tali esclusive sono di durata variabile da 12 mesi a 5 anni<sup>551</sup> *[Cfr. Comunicazione delle Parti, pp. 30 e 31. Sul punto, in relazione a quanto affermato dai concorrenti circa la problematicità di tale coesistenza, quanto*

*meno in aree ampie, Telecom Italia ha ribadito che tale possibilità è effettiva e tale da scongiurare l'esistenza di esclusive di fatto. Cfr. memoria di Telecom Italia del 16 luglio 2003, p. 16.]<sup>1</sup>. TELECOM ITALIA ha, invece, installato R-LAN in un numero molto limitato di location<sup>552</sup> [Telecom Italia realizza reti informatiche per aziende private offrendo soluzioni di cablaggio strutturato per applicazioni dati, fonia e video, nonché apparati attivi per LAN e WAN. Per quanto riguarda l'offerta sul mercato delle R-LAN ad uso privato, Telecom Italia offre tre soluzioni per utenze residenziali, micro-business e business, denominate rispettivamente: Alice Flash, Smart Wireless, Hyper Way ed Interbusiness Wireless.]<sup>2</sup>. Attualmente, la quota detenuta da quest'ultima società in tale mercato è pari a circa il 9%<sup>553</sup> [Comunicazione delle Parti, p. 31.]<sup>3</sup>.*

### *ii.2) Mercato a valle dell'accesso ad Internet in modalità wi-fi*

**69.** Per quel che concerne il mercato dei servizi di accesso ad Internet in modalità *wi-fi*, le Parti ritengono che tale mercato presenti delle caratteristiche tali da non poter essere considerato sostituibile, dal punto di vista del consumatore, né con l'accesso ad Internet a larga banda da postazioni fisse né con l'accesso ad Internet attraverso la telefonia mobile<sup>554</sup> [Tale convinzione sarebbe in linea con quanto osservato dalla Commissione in diversi precedenti (cfr. COMP/JV.48 Vodafone/Vivendi/Canal+), nei quali viene specificato che le diverse modalità di accesso ad Internet individuano mercati distinti del prodotto, nonché nella recente Raccomandazione sui mercati suscettibili di una regolamentazione ex ante. In tale documento, la Commissione individua altresì i vari elementi che indicano la sostituibilità dei servizi e delle reti alla luce della situazione concreta del mercato nazionale di riferimento, quali i) la diversa utenza cui i servizi si rivolgono; ii) le modalità con cui gli stessi vengono offerti; iii) la velocità di trasmissione; iv) la capillarità e l'estensione della rete; v) il prezzo del servizio. ]<sup>4</sup>. Per quanto riguarda tale mercato, le Parti hanno evidenziato che si tratta di un mercato allo stato embrionale nel quale i servizi sono attualmente svolti dagli operatori senza scopo di lucro, ancora in fase di sperimentazione. Il fatto che circa trenta operatori hanno già ottenuto un'autorizzazione alla sperimentazione dei servizi *wi-fi* dimostrerebbe, comunque, l'assetto dinamico di tale mercato.

**70.** Sul punto, MEGABEAM ha precisato che per l'affermazione di questa tecnologia, è fondamentale disporre della maggior copertura possibile che può essere ottenuta installando nuovi impianti (soluzione più costosa), ovvero lavorando in *partnership* con altri operatori attraverso rapporti di *roaming*. La disponibilità, diretta ed indiretta, del maggior numero di location è, quindi, la componente indispensabile per la fornitura di tale servizio<sup>555</sup> [Verbale di audizione di Megabeam, p. 2.]<sup>5</sup>. Per affermarsi non è sufficiente avere nella propria disponibilità alcune location particolarmente qualificate (quali gli aeroporti, le stazioni e gli alberghi), ma è necessario altresì essere presente su tutto il territorio nazionale attraverso una rete R-LAN capillarmente diffusa<sup>556</sup> [Sul punto, Telecom Italia ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni concorrenti, le infrastrutture DECT sono inutilizzabili, anche in virtù del fatto che il recente Decreto Ministeriale non prevede l'erogazione del servizio *wi-fi* in aree esterne e solo l'1% delle Stazioni Radio DECT nella disponibilità di Telecom Italia è stata installata in aree interne. Cfr. memoria di Telecom Italia del 16 luglio 2003, p. 15.]<sup>6</sup>. Ciò è connesso al fatto che tale servizio è caratterizzato dal fatto di essere "nomade" ovvero utilizzato da clienti abituati a spostarsi sul territorio. Di conseguenza, non è sufficiente avere l'esclusiva su una singola location ma è necessario sottoscrivere accordi di *roaming*<sup>557</sup> [Cfr. verbale di audizione di Megabeam del 4 luglio 2003, p. 2.]<sup>7</sup>.

**71.** Le Parti hanno altresì rilevato che, nelle aree già coperte, gli operatori interessati, oltre alla possibilità di costruire reti alternative, ove tecnicamente possibile, potranno erogare i propri servizi mediante accordi di *roaming* con i titolari delle reti o comprando da questi ultimi accesso alle R-LAN a livello *wholesale*.

### *iii.3) Gli effetti dell'operazione*

**72.** In via preliminare, le Parti hanno affermato che la presente operazione è stata determinata dalla volontà di acquisire un operatore in possesso di un *know how*

specifico ed una esperienza pratica in un settore di forte interesse per TELECOM ITALIA<sup>558</sup> *[A tal proposito Telecom Italia ha sostenuto che la disponibilità di servizi a larga banda anche al di fuori della propria azienda e della propria abitazione, ovvero in location pubbliche, costituisce un motore di sviluppo fondamentale per la diffusione tra l'utenza finale di servizi a larga banda, siano essi in modalità wired ovvero wireless. Infatti, le infrastrutture R-LAN sono utilizzate anche in ambito privato, soprattutto per risolvere possibili problemi di cablaggio di un edificio. In tal senso, il wi-fi è una grande opportunità da più punti di vista. Telecom Italia ha inoltre evidenziato che i servizi a larga banda costituiscono una priorità, ed in quest'ottica la società intende puntare sul wi-fi. In questo quadro, l'acquisizione di Megabeam è idonea a sostenere lo sviluppo in tempi rapidi delle strategie a larga banda del gruppo. Peraltro, Telecom Italia sta investendo nell'acquisizione di location, anche tramite la propria controllata Seat Pagine Gialle, proprio per far sviluppare i servizi wi-fi, ed in tal modo raggiungere una massa critica tale da rendere significativi i correlati effetti di rete. Cfr. verbale di audizione di Telecom Italia dell'8 luglio 2003.]*<sup>8</sup>. A tal proposito, quest'ultima società ha evidenziato che attualmente la strategia del gruppo è orientata non tanto all'acquisizione di location, ma a rendere disponibile il servizio sul maggior numero di siti, siano essi di proprietà o gestiti da altri<sup>559</sup> *[Lo sviluppo di location sarebbe infatti incontrollabile, dato che chiunque può realizzare un proprio hot spot. Cfr. verbale di audizione di Telecom Italia, p. 3.]*<sup>9</sup>. In tale ottica, anche la stipulazione di contratti di roaming (come TELECOM ITALIA si appresta a fare con la propria controllata Seat Pagine Gialle), assume un'importanza cruciale per un operatore di servizi wi-fi, anche al fine di costruire degli effetti di rete<sup>660</sup> *[Cfr. verbale di audizione di Telecom Italia, p. 3, nonché verbale di audizione finale, p. 4, ove Telecom Italia ha rilevato che eventuali lamentazioni da parte degli operatori circa la stipula di tali accordi sono state probabilmente causate da problemi di coordinamento interni a questi ultimi.]*<sup>0</sup>.

**73.** Le Parti hanno sostenuto che la presente operazione non produrrà effetti significativi, in considerazione del fatto che nessuna delle due società interessate detiene una posizione di rilievo sui mercati evidenziati<sup>661</sup> *[Le Parti hanno infatti contestato che Megabeam detenga una posizione dominante nel mercato della fornitura di servizi wi-fi, in quanto la quota del 70% stimata dai concorrenti sarebbe basata su un calcolo del traffico limitato alle location aeroportuali e alla clientela business assumendo che tali viaggiatori abbiano un laptop o un pc portatile compatibile e decidano di utilizzare esclusivamente i servizi offerti da Megabeam. Cfr. memoria di Telecom Italia del 16 luglio 2003, p. 12.]*<sup>1</sup>, né l'attività di MEGABEAM apporterà alcun valore aggiunto a quelle svolte da TELECOM ITALIA, che già offre servizi wi-fi ed è allo stato già in grado di disporre di proposte integrate, in virtù di un accordo di roaming stipulato con MEGABEAM, che le consente di accedere alle location nella disponibilità di quest'ultima società<sup>662</sup> *[Verbale di audizione finale, p. 5.]*<sup>2</sup>. Peraltro, considerati l'attuale fase di sperimentazione, il numero potenzialmente illimitato di location e degli operatori attivi, nonché l'incerto sviluppo del mercato, l'acquisizione di MEGABEAM non offrirà a TELECOM ITALIA alcun vantaggio certo e misurabile rispetto ai suoi futuri concorrenti nell'erogazione di tali servizi<sup>663</sup> *[Cfr. Comunicazione delle Parti, pp. 29-32, nonché verbale di audizione finale, p. 5 e memoria di Telecom Italia del 16 luglio 2003, p. 13, ove si sottolinea altresì la difficoltà di stimare il valore qualitativo delle singole location.]*<sup>3</sup>.

**74.** Ciò premesso, TELECOM ITALIA ha osservato che le preoccupazioni espresse dagli operatori nel corso del market test non hanno dimostrato la sussistenza di reali effetti restrittivi della concorrenza. Infatti, pur ammettendo l'esistenza di effetti orizzontali, verticali e conglomerati conseguenti alla presente operazione, l'acquisizione di MEGABEAM appare positiva per il processo concorrenziale. Infatti, TELECOM ITALIA ha rilevato che il mercato dei servizi wi-fi è aperto alla concorrenza e caratterizzato dall'assenza di barriere all'entrata e da una competizione "quasi perfetta", come confermato dal numero di operatori presenti su tale mercato<sup>664</sup> *[Cfr. verbale di audizione di Telecom Italia, p. 2. Si veda altresì la memoria di Telecom Italia del 16 luglio 2003, p. 17, ove viene ribadito che le integrazioni di tipo verticale rispondono spesso a delle esigenze di efficienza, in termini di abbassamento dei costi e dei rischi di*

*transazione, di realizzazione di economie di scala o di scopo, nonché di integrazione benefiche per i consumatori. ]<sup>4</sup>.*

## **V. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE**

**75.** Per ciò che concerne gli effetti derivanti dall'operazione in esame, TELECOM ITALIA acquisisce, per mezzo della presente operazione, una posizione dominante sul nascente mercato nazionale dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico. Inoltre, a seguito dell'acquisto del controllo di MEGABEAM, TELECOM ITALIA appare anche in grado di rafforzare la propria posizione dominante, precedentemente descritta ai paragrafi 52 e 57, sui mercati nazionali, a monte, della fornitura di servizi di accesso e connettività a larga banda su base locale e, a valle, della fornitura all'utenza finale di servizi a larga banda di accesso ad Internet.

**76.** Ai fini della valutazione della posizione delle Parti in un mercato nascente come quello dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico, occorre pervenire ad una valorizzazione dei vari *asset* nella disponibilità delle medesime società. In particolare, per quanto precedentemente esposto, la valutazione delle *location* non può essere di tipo meramente numerico, ma deve considerare la diversa redditività potenziale che caratterizza le differenti tipologie di siti.

Un recente studio ha stimato che in Italia, nel 2005, ben l'87% del fatturato complessivo dei servizi *wi-fi* pubblici deriverà da servizi forniti in ambito aeroportuale (27%) e alberghiero (60%). Tale situazione non muterà nel corso degli anni successivi; al contrario, la percentuale complessiva generata dalle due tipologie di siti aumenterà nel corso del 2006, in cui si prevede che il 31% del fatturato complessivo dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico provverrà da siti aeroportuali ed il 59% da *location* alberghiere, per una percentuale complessiva pari al 90%. Il fatturato generato da servizi *wi-fi* forniti in altre tipologie di siti pubblici rappresenterà, almeno nel medio periodo, una quota marginale del reddito complessivo.

**77.** Con specifico riferimento ai siti aeroportuali, si osserva che, come sopra esposto, MEGABEAM ha nella propria disponibilità sette dei nove aeroporti finora attivati ai fini della fornitura di tali servizi. Tali aeroporti<sup>665</sup> [*Si ricorda che tali aeroporti sono Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Linate e Malpensa, Venezia Marco Polo, Genova e Verona Valerio Catullo.*]<sup>5</sup> rappresentano i due terzi dei passeggeri movimentati in Italia (circa 59 milioni su un totale di 90 milioni) ed il 67% dei passeggeri che utilizza voli di linea. In tal senso, l'operazione consente a TELECOM ITALIA di acquisire, nella propria disponibilità diretta, siti aeroportuali che rappresentano la quasi totalità degli aeroporti attualmente coperti dal servizio, nonché i due terzi del potenziale complessivo del segmento dei servizi *wi-fi* in ambito aeroportuale.

Per quanto concerne gli alberghi, MEGABEAM ed il gruppo TELECOM ITALIA dispongono congiuntamente di circa [omissis] alberghi di fascia superiore, dato che rappresenta attualmente oltre il 50% dei siti alberghieri utilizzati in Italia ai fini della predisposizione di un'offerta al pubblico di servizi *wi-fi*. Inoltre, in ragione del fatto che recenti studi forniti dalle Parti hanno stimato che in Italia il numero di siti alberghieri potenzialmente interessati ad ospitare *hot spot* è pari a [omissis]<sup>666</sup> [*Cfr. Databank, cit.*]<sup>6</sup>, tale disponibilità complessiva attribuirebbe, in capo al gruppo TELECOM ITALIA, nell'attuale fase di sviluppo del mercato, una significativa quota anche sul potenziale complessivo dei servizi *wi-fi* in ambito alberghiero nonché un rilevante vantaggio competitivo per l'evoluzione successiva del mercato.

In definitiva, l'aggregazione delle attività *wi-fi* in ambito pubblico di MEGABEAM e del gruppo TELECOM ITALIA conduce all'acquisizione di una posizione di assoluta *leadership* per quanto concerne le due tipologie di *location*, i siti aeroportuali ed alberghieri, che hanno, nel medio periodo, le maggiori prospettive di sviluppo.

Vale, infine, ricordare che rientrano nella disponibilità di TELECOM ITALIA altri siti di interesse, quali le otto principali stazioni ferroviarie nonché importanti centri congressuali e fieristici.

**78.** Si consideri che la posizione dominante di TELECOM ITALIA nel mercato della fornitura all'utenza finale di servizi a larga banda di accesso a Internet ed in quello, a monte, della fornitura di accesso e connettività a larga banda su base locale, costituisce

un ulteriore vantaggio strutturale, tale da consentire al medesimo gruppo di conquistare rapidamente quote di mercato nel nascente mercato dei servizi *wi-fi*. Infatti, come evidenziato al paragrafo 38, gli operatori *incumbent* europei nelle telecomunicazioni fisse dispongono di rilevanti vantaggi competitivi rispetto agli altri operatori *wi-fi* in tutte le fasi della catena produttiva di tali servizi. In particolare, tali vantaggi derivano, in primo luogo, dal controllo di una infrastruttura di accesso capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale difficile da duplicare (la connettività a larga banda su base locale rappresenta un costo rilevante ai fini della fornitura del servizio R-LAN in ambito pubblico), e, in secondo luogo, dalla diversificazione dei prodotti e servizi che possono offrire all'utenza finale, che si traduce nella possibilità di utilizzare l'estesa base abbonati ai servizi a banda larga per conquistare rapidamente quote sul mercato nascente dei servizi *wi-fi* (cd. effetto di leva).

**79.** In ragione della qualità dei contratti relativi all'acquisizione di disponibilità di siti conclusi da MEGABEAM, della posizione che il gruppo TELECOM ITALIA già detiene, nonché della sua natura di operatore verticalmente integrato, dominante sia nel mercato, a monte, della connettività e dell'accesso a banda larga su base locale sia in quello della fornitura all'utenza finale dei servizi di accesso ad Internet a larga banda, l'acquisizione di MEGABEAM appare, quindi, suscettibile di determinare, in capo a TELECOM ITALIA, la creazione di una posizione dominante sul nascente mercato nazionale dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico.

**80.** Inoltre, TELECOM ITALIA, attraverso l'acquisizione di MEGABEAM rafforza la propria posizione dominante nel mercato, a monte, dell'offerta di connettività e accesso locale a banda larga. Infatti, TELECOM ITALIA sarebbe in grado di ampliare ulteriormente la propria rete di accesso, che già le consente di essere in posizione di quasi monopolio in tale mercato, acquisendo infrastrutture di accesso a larga banda (ovvero i sistemi R-LAN nella disponibilità di MEGABEAM) in siti di particolare rilievo. L'operazione, determinando in capo al gruppo TELECOM ITALIA la creazione di una posizione dominante nel mercato dei servizi *wi-fi*, appare suscettibile di produrre effetti di tipo verticale, che si sostanziano in un incremento della disponibilità di connettività a larga banda su base locale in capo all'operatore che è già dominante nella fornitura di tali servizi.

**81.** Con riferimento al mercato della fornitura di accesso a Internet a larga banda all'utenza finale, la realizzazione dell'operazione appare idonea a rafforzare la posizione dominante di TELECOM ITALIA in tale mercato in virtù dell'acquisita possibilità di aumentare la propria capacità di offerta di pacchetti di servizi integrati a larga banda (cd. effetto di gamma). In particolare, TELECOM ITALIA, a seguito dell'operazione, rafforza la propria offerta di servizi di accesso ad Internet integrandola anche con la fornitura di servizi *wi-fi* in importanti e qualificate aree, quali gli aeroporti, che sarebbero sottratte agli operatori concorrenti. In altre parole, la possibilità di offrire servizi *wi-fi* nelle aree ora nella disponibilità di MEGABEAM e le difficoltà, successive all'operazione, degli operatori concorrenti ad accedere direttamente o indirettamente a tali aree renderebbero difficilmente replicabili le offerte integrate di servizi a larga banda che il gruppo TELECOM ITALIA può offrire ai propri clienti, rafforzando in tal modo la posizione del medesimo gruppo nell'offerta di servizi Internet ad elevata capacità trasmissiva.

**82.** In virtù delle precedenti considerazioni, l'operazione appare poter pregiudicare il futuro sviluppo concorrenziale del nascente mercato dei servizi *wi-fi*, in quanto garantisce la possibilità ad un operatore che già detiene una posizione dominante in mercati a monte ed a valle delle telecomunicazioni fisse, di presidiare e di condizionarne l'evoluzione. Al riguardo, si osserva come le recenti "*Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*"<sup>667</sup> [In *GUCE dell'11 luglio 2002, (165/03)*.]<sup>7</sup> stabiliscono che, nel caso di mercati emergenti, "*si deve impedire che l'impresa leader precluda tali mercati*", ritenendo opportuno, nei singoli casi, l'intervento delle Autorità antitrust.

**83.** Nel caso di specie, i problemi concorrenziali sollevati dall'operazione in esame riguardano effetti sia di tipo orizzontale che verticale. Infatti, l'aggregazione di MEGABEAM con il gruppo TELECOM ITALIA è idonea a limitare in modo significativo le

possibilità di sviluppo concorrenziale del mercato, che, come precedentemente esposto, si basano in larga parte sulla possibilità di disporre ai fini della fornitura del servizio, direttamente o indirettamente, di siti qualificati. Da un lato, l'operazione concentra in capo ad un unico soggetto in posizione dominante la disponibilità diretta, talvolta in esclusiva, dei siti che nel medio periodo genereranno una quota importante del fatturato complessivo del mercato. Dall'altro, l'acquisizione di MEGABEAM, da parte del gruppo TELECOM ITALIA, limita la disponibilità indiretta dei medesimi siti, in quanto riduce l'incentivo a stipulare accordi di *roaming*. Una volta acquisita, MEGABEAM vedrà ridotti notevolmente gli incentivi a dare accesso alle proprie infrastrutture R-LAN ad altre società che operano nel medesimo mercato geografico, in ragione della maggiore estensione della propria rete di *location* e della presenza di esternalità di rete che caratterizza il settore. In altre parole, mentre MEGABEAM come società indipendente ha l'incentivo a stipulare accordi di *roaming* con altri operatori nazionali in modo da estendere in modo indiretto la propria rete di siti, a seguito dell'acquisizione TELECOM ITALIA, avendo nella propria disponibilità una rilevante quantità di siti qualificati all'interno dei quali si svilupperà verosimilmente la stragrande maggioranza del traffico *wi-fi*, non avrà incentivo a mettere a disposizione le proprie infrastrutture R-LAN, soprattutto ai piccoli operatori nazionali. TELECOM ITALIA avrà, infatti, una maggiore convenienza a sfruttare in proprio le tipiche esternalità di rete che caratterizzano il mercato dei servizi *wi-fi*. Nel primo caso, qualora MEGABEAM fosse indipendente, sarebbe il mercato a crescere attraverso una rete di reti interconnesse (le infrastrutture R-LAN dei vari operatori) e ad offrire all'utenza finale servizi basati su accordi di *roaming*; nel secondo caso la sovrapposizione orizzontale di TELECOM ITALIA e MEGABEAM, raggiungendo una ragguardevole quantità di siti di rilievo, conferisce ad un unico soggetto una massa critica tale da consentirle di monopolizzare il mercato nascente per mezzo del possibile sfruttamento dinamico delle esternalità di rete.

**84.** Per quanto riguarda gli effetti di tipo verticale, l'esistenza di un soggetto in posizione di quasi monopolio nel mercato a monte della connettività e delle infrastrutture di accesso a larga banda su base locale e dominante in quello, a valle, dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico, conferisce a TELECOM ITALIA la possibilità di offrire all'utenza finale condizioni economiche particolarmente vantaggiose, che le derivano dalla propria integrazione nonché dalla perdita di trasparenza dei flussi economici interni derivanti dalle varie attività. Inoltre, TELECOM ITALIA, nella fornitura di connettività a larga banda su base locale, potrebbe discriminare gli operatori in concorrenza nel mercato delle attività *wi-fi*, applicando condizioni tecnico-economiche meno favorevoli rispetto a quelle che riserverà alle proprie divisioni (tra cui potrebbero rientrare le attività ora in capo MEGABEAM), alterando in modo sostanziale e duraturo il gioco della concorrenza nel mercato nascente.

In definitiva, la natura di operatore verticalmente integrato e l'ingresso nel mercato emergente del gruppo TELECOM ITALIA, anche attraverso l'acquisizione delle qualificate attività di MEGABEAM, sono circostanze idonee a determinare la costituzione ed il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tali da compromettere lo sviluppo del mercato nazionale dei servizi *wi-fi* in ambito pubblico.

## **VI. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI**

### **A) IMPEGNI PROPOSTI DA TELECOM ITALIA**

**85.** TELECOM ITALIA, in data 16 luglio 2003, successivamente all'audizione finale, ha presentato una lista di impegni idonei, ad avviso della società, a rimuovere le preoccupazioni di natura concorrenziale avanzate dagli operatori concorrenti.

#### ***i) Descrizione degli impegni***

1) "Obbligo di rinunciare (e di far sì che Megabeam rinunci), entro 20 giorni dalla data di perfezionamento dell'acquisizione di quest'ultima da parte di Telecom Italia, a tutte le esclusive attualmente in vigore a favore di Telecom Italia e Megabeam, siano esse relative all'erogazione di servizi *wi-fi* o all'utilizzo delle reti Radiolan di proprietà dei

titolari dei fondi.

2) Obbligo di mantenere Megabeam come soggetto giuridico autonomo per un periodo di tre anni a far data dalla decisione di autorizzazione dell'operazione da parte dell'Autorità.

3) Obbligo a carico di Telecom Italia di stipulare (e di far sì che Megabeam stipuli) contratti di roaming a condizioni eque e non discriminatorie, su base di reciprocità, tali da garantire anche la coesistenza di più sistemi di autenticazione basati su standard consolidati, tecnicamente ed economicamente praticabili, sui quali esista il consenso di più operatori".

**86.** Ad avviso della stessa TELECOM ITALIA, l'obiettivo perseguito con tali impegni consisterebbe nel: a) eliminare le preoccupazioni inerenti gli effetti orizzontali dell'operazione (con particolare riferimento all'impegno *sub 1*), consentendo a ogni soggetto intenzionato ad operare sul mercato dei servizi *wi-fi* la possibilità sia di costruire reti R-LAN di proprietà che di utilizzare le reti installate dai proprietari dei fondi; b) garantire, attraverso l'impegno di cui al punto 2), la trasparenza dei rapporti tra TELECOM ITALIA e MEGABEAM ed assicurare il rispetto del principio di non discriminazione. A tal proposito TELECOM ITALIA ha precisato che, per quanto riguarda le proprie attività *wi-fi*, queste ultime sono soggette agli obblighi derivanti dalla regolamentazione di settore. In particolare, gli ultimi due obblighi sarebbero idonei ad eliminare le preoccupazioni inerenti gli effetti verticali dell'operazione. Infine, con riferimento all'obbligo previsto *sub 3*), TELECOM ITALIA ha ritenuto che la soluzione più adeguata per garantire l'effettiva e rapida esecuzione della misura sarebbe quella di utilizzare come base di partenza i rapporti di *roaming* in essere tra le Parti quale parametro di riferimento per la stipula di contratti analoghi.

#### ***ii) Le osservazioni degli operatori intervenienti in merito agli impegni***

**87.** Le società FastWeb S.p.A., H3G S.p.A., Tiscali S.p.A., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A. nonché l'Associazione Italiana Internet Providers hanno manifestato le proprie osservazioni in merito agli impegni proposti da TELECOM ITALIA.

**88.** In relazione all'impegno *sub 1*), relativo alla rinuncia delle esclusive, tali società hanno osservato come questo obbligo dovrebbe riguardare anche i nuovi accordi stipulati successivamente alla realizzazione dell'operazione. Inoltre, tale impegno avrebbe un impatto limitato in considerazione del fatto che non comprenderebbe le esclusive relative all'istallazione ed all'esercizio delle reti R-LAN.

**89.** In merito all'obbligo di cui al punto 2), a detta di tali società, il carattere temporaneo dell'impegno contrasta con gli effetti di natura strutturale dell'operazione. Inoltre, tale obbligo non precluderebbe a TELECOM ITALIA la possibilità di svuotare di contenuto MEGABEAM e fornire i servizi *wi-fi* tramite divisioni interne del gruppo. In definitiva, i terzi hanno richiesto una separazione strutturale di tutte le attività di TELECOM ITALIA nel mercato dei servizi *wi-fi*.

**90.** Con riguardo all'impegno di cui al punto 3), AIIP, Tiscali, Vodafone e Wind hanno richiesto la sussistenza del principio di orientamento ai costi (più un ragionevole margine di profitto) delle condizioni economiche relative all'obbligo di *roaming*.

**91.** Le società hanno, altresì, evidenziato la necessità di subordinare l'eventuale autorizzazione dell'operazione di concentrazione alla prescrizione di una serie di misure in capo al gruppo TELECOM ITALIA riguardanti, tra l'altro, l'interconnessione flessibile, a vari livelli, alle infrastrutture di cui si avvale il medesimo gruppo ai fini della fornitura di servizi *wi-fi*, la necessità di rendere pubbliche le offerte di TELECOM ITALIA di fibra ottica spenta, nonché il divieto di offerte congiunte del servizio *wi-fi* con il servizio ADSL o con il servizio di rete fissa. A parere di tali società, altri rimedi dovrebbero essere volti a rimuovere sia le barriere derivanti dalla posizione del gruppo sul *local loop* e sui circuiti diretti parziali, sia le preoccupazioni legate a possibili accordi di *roaming* con *network* internazionali.

#### ***B) VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI***

**92.** In via preliminare, occorre sottolineare che gli impegni idonei a risolvere i problemi concorrenziali derivanti da una operazione che, come nel caso di specie, minaccia di creare e rafforzare una posizione dominante devono assumere, preferibilmente, la natura di misure di tipo strutturale che possano essere attuate efficacemente entro un breve lasso di tempo. Inoltre, la risoluzione di accordi di esclusiva e l'accesso ad infrastrutture necessarie sono misure che possono facilitare, specie nei mercati che appartengono al settore delle telecomunicazioni, l'ingresso sul mercato garantendo un adeguato sviluppo concorrenziale<sup>668</sup> [Cfr. *Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del Reg. n. 4064/89 del Consiglio e del Reg. n. 447/98 della Commissione.* ]<sup>8</sup>.

**93.** Gli impegni proposti da TELECOM ITALIA sono mossi dall'intento, evidenziato dalla medesima società, di rimuovere i succitati effetti di tipo orizzontale e verticale derivanti dall'operazione di concentrazione, andando ad incidere in particolare sulla disponibilità diretta ed indiretta di qualificati siti ai fini della fornitura di servizi forniti tramite R-LAN nonché sull'integrazione tra il *wi-fi* e le attività di telecomunicazioni fisse del gruppo TELECOM ITALIA. Tuttavia, l'effettiva articolazione degli impegni appare inadeguata ad incidere in modo sostanziale su tali elementi. Ciò in ragione delle seguenti considerazioni.

**94.** In primo luogo, l'impegno sub 1) relativo alle clausole di esclusiva appare avere un effetto piuttosto circoscritto sulla possibilità di accedere ai siti da parte degli operatori concorrenti. Ciò in ragione della circostanza che tale impegno si limita a riguardare le esclusive sulla fornitura del servizio e l'utilizzo di infrastrutture dei proprietari dei siti e non anche le attività di installazione delle R-LAN nelle medesime *location*. Inoltre, l'impegno non include gli accordi tra il gruppo TELECOM ITALIA e i proprietari di siti che saranno stipulati successivamente alla realizzazione dell'operazione. Poiché gli effetti dell'operazione sono destinati a protrarsi nel tempo, tale limitazione temporale non appare in grado di scongiurare gli effetti strutturali sul processo concorrenziale del nascente mercato *wi-fi*.

**95.** In tal senso, al fine di consentire un completo accesso ai siti nella disponibilità del gruppo TELECOM ITALIA da parte degli operatori di servizi *wi-fi*, appare necessario che tale gruppo rinunci, dalla data di perfezionamento dell'acquisizione di MEGABEAM, a tutte le esclusive attualmente in vigore a favore di entrambe le società, nonché ad inserire esclusive nei nuovi accordi che saranno stipulati dalle stesse successivamente alla realizzazione della presente operazione, siano esse relative all'erogazione di servizi *wi-fi*, all'installazione di infrastrutture R-LAN ovvero all'utilizzo delle reti R-LAN di proprietà dei titolari dei fondi.

**96.** In secondo luogo, l'impegno sub 2), relativo alla separazione societaria di MEGABEAM, non è idoneo a raggiungere compiutamente l'obiettivo della trasparenza nei rapporti tra le attività del gruppo TELECOM ITALIA nei servizi *wi-fi* e le altre attività di telecomunicazioni fisse del medesimo gruppo. In via preliminare, si osserva che quanto affermato da TELECOM ITALIA in relazione alla circostanza che le attività *wi-fi* che rimarrebbero in capo a tale società sarebbero comunque soggette alla regolamentazione di settore, non appare condivisibile. Infatti, per quanto riguarda il quadro regolamentare vigente, questo non copre i servizi *wi-fi*, se non attraverso la recente delibera dell'AGCOM (183/03/CONS), la quale attua, secondo le più recenti indicazioni della Commissione Europea, una *soft regulation* in attesa di un pieno sviluppo del mercato *wi-fi*. Nel caso di specie, invece, l'obiettivo della misura è quello di precludere la possibilità che l'operazione di concentrazione determini la costituzione e il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati (cfr. le succitate Linee Diretrici della Commissione per l'analisi del mercato).

**97.** Al riguardo, si evidenzia che, come più volte sottolineato dall'Autorità, nei casi in cui vi sia la compresenza in capo ad un unico soggetto di attività svolte, a monte, in regime di sostanziale monopolio e attività fornite, a valle, in concorrenza con altri operatori, una misura di natura strutturale si rivela indispensabile a garantire la visibilità dei rapporti contrattuali e dei flussi interni e ad evitare arbitrarie attribuzioni di costi e ricavi fra le varie entità e divisioni aziendali deputate alla fornitura dei diversi servizi. Tali considerazioni assumono un valore ancora maggiore, se, come nel caso di specie, l'attività a valle concerne servizi innovativi ed un mercato nascente come quello

della fornitura di servizi *wi-fi*. Inoltre, in considerazione della circostanza che attualmente i servizi *wi-fi* sono prestati direttamente anche dalla società TELECOM ITALIA (e da altre società del gruppo), l'impegno di mantenere la separazione societaria di MEGABEAM non è idoneo a precludere che gli obiettivi di trasparenza succitati vengano effettivamente conseguiti. TELECOM ITALIA risulterebbe, infatti, in grado di allocare tutte le più importanti attività *wi-fi* al proprio interno e, pur mantenendo formalmente separata MEGABEAM, di offrire i servizi di *roaming* e/o di *wi-fi* direttamente, in assenza delle necessarie garanzie conseguibili soltanto attraverso una separazione societaria di tutte le attività *wi-fi* del gruppo TELECOM ITALIA. Infine, in considerazione della natura strutturale che dovrebbe rivestire tale impegno la previsione di una durata limitata del medesimo appare incongruente con l'obiettivo che si intende perseguire.

**98.** Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo di scongiurare i succitati effetti verticali derivanti dall'operazione, sussiste la necessità di imporre in capo a TELECOM ITALIA un obbligo di separazione strutturale, di tipo societario, di tutte le attività inerenti la fornitura di servizi *wi-fi* del gruppo TELECOM ITALIA, comprensive di quelle attualmente in capo a MEGABEAM, entro sei mesi a far data dalla decisione di autorizzazione dell'operazione da parte dell'Autorità.

**99.** Per quanto riguarda, infine, l'impegno sub 3), la previsione di un obbligo di *roaming* a condizioni eque e non discriminatorie appare idonea a garantire l'accesso, ancorché in via indiretta, da parte degli operatori ai siti nella disponibilità di TELECOM ITALIA - MEGABEAM. Tuttavia, la formulazione di tale impegno non risulta sufficientemente chiara, non essendoci alcun esplicito riferimento al rispetto del principio di parità di trattamento tra le società controllate e collegate del gruppo TELECOM ITALIA e gli altri operatori, principio, quest'ultimo, il cui rispetto risulta necessario al fine di garantire che le condizioni tecnico-economiche del servizio di *roaming* offerto ai concorrenti siano le medesime di quelle applicate dal gruppo TELECOM ITALIA alle proprie società.

Di conseguenza, appare opportuno prevedere che l'obbligo in capo al gruppo TELECOM ITALIA di stipulare contratti di *roaming* a condizioni tecnico-economiche eque e non discriminatorie, si basi sul principio di parità di trattamento tra le proprie controllate e collegate e gli altri operatori, e non genericamente sulla reciprocità. Inoltre, in ragione di quanto rilevato dall'AGCOM in merito a tale misura (su cui vedi *infra* paragrafo 107), occorre altresì prevedere che il servizio di *roaming* sia offerto con modalità di separazione del traffico a livello locale.

## **VII. MISURE NECESSARIE AD IMPEDIRE IL RAFFORZAMENTO E LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE DOMINANTE DEL GRUPPO TELECOM**

**100.** Come sopra esposto, gli impegni proposti da TELECOM ITALIA, pur essendo necessari, non risultano tuttavia sufficienti ad evitare che l'operazione determini il conseguimento di vantaggi strutturali da parte del medesimo gruppo e la possibilità per esso di condizionare la concorrenza, comportando il rafforzamento della posizione dominante nei mercati della fornitura di servizi di accesso e connettività a larga banda su base locale e della fornitura all'utenza finale di servizi a larga banda di accesso ad Internet, nonché la creazione di una posizione dominante nel mercato dei nuovi servizi *wi-fi* in ambito pubblico.

**101.** Ai fini dell'autorizzazione dell'operazione di concentrazione, risulta, pertanto, necessario, al fine di impedire il rafforzamento e la costituzione della posizione dominante del gruppo TELECOM ITALIA nei mercati interessati, prescrivere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, le seguenti misure:

1) obbligo di rinunciare (e di far sì che MEGABEAM rinunci), entro 20 giorni dalla data di perfezionamento dell'acquisizione di quest'ultima da parte di TELECOM ITALIA, a tutte le esclusive attualmente in vigore a favore di TELECOM ITALIA e MEGABEAM, siano esse relative all'erogazione di servizi *wi-fi*, all'installazione di infrastrutture R-LAN ovvero all'utilizzo delle reti R-LAN di proprietà dei titolari dei fondi; tale obbligo si applica anche ai nuovi accordi relativi alle stesse attività che saranno stipulati dal gruppo TELECOM ITALIA successivamente alla realizzazione della presente operazione;

2) obbligo di separazione societaria di tutte le attività inerenti la fornitura di servizi *wi-fi*

del gruppo TELECOM ITALIA, comprensive di quelle attualmente in capo a MEGABEAM, entro sei mesi a far data dalla decisione di autorizzazione dell'operazione da parte dell'Autorità;

3) obbligo, in capo al gruppo TELECOM ITALIA ed a MEGABEAM, di stipulare contratti di *roaming* a condizioni tecnico-economiche eque e non discriminatorie, sulla base del principio di parità di trattamento tra le controllate e collegate del gruppo TELECOM ITALIA e gli altri operatori, tali da garantire anche la coesistenza di più sistemi di autenticazione basati su *standard* consolidati, tecnicamente ed economicamente praticabili, sui quali esista il consenso di più operatori. Tale servizio di *roaming* sarà fornito con modalità di interconnessione a livello di *hot spot* (*roaming* con separazione del traffico a livello locale).

**102.** Infine, giova osservare che le ulteriori misure evidenziate dai terzi e sinteticamente riportate al paragrafo 91 non risultano proporzionate rispetto allo scopo di evitare che l'operazione determini la creazione e il rafforzamento di una posizione dominante in capo al gruppo TELECOM ITALIA nei mercati rilevanti.

## **VIII. LA DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**103.** In data 24 luglio 2003 è stato inviato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM), lo schema di provvedimento di chiusura del presente procedimento, deliberato dall'Autorità in pari data, ai fini dell'emanazione del relativo parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

**104.** Nella delibera, pervenuta in data 6 agosto 2003, l'AGCOM, dopo aver esposto il quadro regolamentare di riferimento e rappresentate le caratteristiche tecnologiche dei servizi *wi-fi*, ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento concernente l'operazione di concentrazione in esame, formulando alcune osservazioni in merito alle misure individuate dall'Autorità al fine di evitare gli effetti anticoncorrenziali suscettibili di prodursi a seguito della presente operazione.

In sintesi, le osservazioni dell'AGCOM possono essere di seguito così rappresentate.

### ***i) Esclusive***

**105.** Per quanto concerne la misura relativa alla rinuncia, da parte di TELECOM ITALIA/MEGABEAM, alle esclusive attualmente in vigore a favore delle società stesse, nonché a quelle future, l'AGCOM ha rilevato che tale rinuncia, relativamente ai contratti già conclusi sia da TELECOM ITALIA che da MEGABEAM, appare congrua ed idonea a favorire lo sviluppo della concorrenza potenziale, in particolare per i servizi offerti nella banda a 5 GHz, la quale consente una maggiore capacità e quindi la coesistenza di più operatori nella stessa *location*. Per quanto riguarda le esclusive future, l'AGCOM ha ritenuto che tale rinuncia debba essere limitata nel tempo e divenire oggetto di un riesame periodico sulla base di criteri che possano evidenziare la rilevanza di tali esclusive rispetto alla totalità delle *location*, nonché allo sviluppo futuro dei sistemi a 5 GHz.

### ***i) Separazione societaria***

**106.** Per quanto riguarda la misura relativa alla separazione societaria di tutte le attività inerenti la fornitura di servizi *wi-fi* del gruppo TELECOM ITALIA/MEGABEAM, l'AGCOM ha osservato che la separazione contabile, così come prevista dall'articolo 6, comma 1, della delibera n. 183/03/CONS è una misura sufficiente agli scopi della regolazione, considerando anche che l'accesso R-LAN formerà parte integrante dell'accesso a larga banda e quindi una eventuale misura volta a imporre la separazione strutturale permanente di tale ramo della rete potrebbe non risultare proporzionata agli scopi che si prefigge. Tuttavia, l'AGCOM ha rilevato che, nel caso di specie, le stesse Parti hanno preso l'impegno a mantenere società separate per un periodo di tre anni. Nella concentrazione in esame, data la natura nascente del mercato, l'AGCOM ha

ritenuto che una misura a carattere temporaneo, commisurata ad un ragionevole tempo per il recupero degli investimenti da parte degli operatori entranti, stimabile in cinque anni, possa prevenire una troppo rapida integrazione tra TELECOM ITALIA e MEGABEAM, che potrebbe dar luogo a vantaggi da internalizzazione difficilmente replicabili nel breve periodo.

## **ii) Roaming**

**107.** Per quanto riguarda la misura relativa all'obbligo di *roaming*, l'AGCOM, condividendo l'imposizione di tale obbligo alle condizioni imposte dall'Autorità, ha sottolineato l'opportunità di porre in capo a TELECOM ITALIA l'obbligo di fornire il *roaming* con modalità di interconnessione, ove tecnicamente fattibile, a livello di *hot spot*, per consentire di controllare il livello di qualità del servizio e di offrire una più ampia gamma di servizi e prestazioni da parte dei beneficiari del *roaming*, in modo da stimolare lo sviluppo di reti d'accesso alternative e lasciare maggiore libertà tecnologica agli altri operatori, evitando allo stesso tempo il consolidarsi della posizione dominante detenuta da TELECOM ITALIA sull'accesso. Tuttavia, l'AGCOM ha ritenuto che l'estensione di tale obbligo a tutte le *location*, ivi incluse quelle non ancora in possesso del gruppo, potrebbe portare ad un disincentivo per gli operatori alternativi allo sviluppo di proprie autonome politiche di investimento in infrastrutture *radiolan* e quindi, nel lungo periodo, impedire una effettiva apertura del mercato. L'AGCOM ha altresì ritenuto opportuna, tenuto conto del futuro sviluppo della tecnologia relativa alla banda a 5 GHz, nonché dell'evoluzione prospettica del mercato stesso, una maggiore gradualità nell'applicazione della misura del *roaming* (in particolare riferita al *roaming* a 5 GHz) mediante l'imposizione della misura stessa per un determinato periodo temporale, rivedibile all'esito dell'analisi dello sviluppo del mercato e dell'evoluzione della stessa regolamentazione di settore.

## **IX. VALUTAZIONI**

**108.** In via preliminare, si rileva che il parere espresso dall'AGCOM risulta complessivamente favorevole alle conclusioni raggiunte dall'Autorità, quali contenute nello schema di provvedimento trasmesso ai fini dell'emanazione del parere, nonché nella individuazione delle misure ritenute idonee a scongiurare gli effetti anticoncorrenziali suscettibili di prodursi a seguito della presente operazione. Per quel che concerne le osservazioni, contenute nel citato parere, in relazione a taluni aspetti riguardanti le misure, giova evidenziare che l'obiettivo perseguito dall'Autorità è quello di precludere la possibilità che l'operazione di concentrazione determini la costituzione e/o il rafforzamento della posizione dominante di TELECOM ITALIA nei mercati interessati dall'operazione di concentrazione. La permanenza di tali misure, che costituiscono un rimedio tipicamente antitrust al fine di evitare il prodursi degli effetti restrittivi della concorrenza che l'operazione di concentrazione avrebbe altrimenti determinato, si giustifica fino a quando gli effetti dell'operazione, derivanti dalle condizioni di mercato, rimangono immutati.

Nella specie, considerate anche le peculiarità del caso in esame, una delimitazione temporale di tali misure non appare opportuna rispetto alla finalità di evitare il prodursi dei succitati effetti anticoncorrenziali.

Al riguardo, si rileva peraltro che, in base all'ordinamento vigente, è ben possibile, in via generale ed in qualunque momento, procedere ad un riesame della decisione dell'Autorità, qualora gli effetti restrittivi della concorrenza determinati dalla realizzazione dell'operazione di concentrazione non siano più attuali in ragione delle mutate condizioni di mercato.

**109.** Per quel che concerne le osservazioni formulate dall'AGCOM in relazione all'obbligo di rinuncia alle esclusive, da parte di TELECOM ITALIA/MEGABEAM, si ribadisce che l'estensione della misura stessa agli accordi tra il gruppo TELECOM ITALIA e i proprietari di siti, che saranno stipulati successivamente alla realizzazione dell'operazione, appare necessaria, tenuto conto che gli effetti dell'operazione sono destinati a protrarsi nel tempo. Una limitazione temporale di tale rinuncia non

risulterebbe infatti sufficiente a garantire l'esplicitarsi di un'adeguata pressione della concorrenza potenziale esercitata dagli operatori concorrenti di TELECOM ITALIA.

**110.** Con riferimento all'obbligo di separazione societaria delle attività *wi-fi* di TELECOM ITALIA/MEGABEAM, si osserva, come già evidenziato al paragrafo 97, che, nel caso di specie, ove l'acquirente detiene una posizione dominante sia nel mercato a monte della fornitura di servizi di accesso e connettività a larga banda su base locale che su quello a valle della fornitura all'utenza finale di servizi a larga banda di accesso ad Internet, che viene rafforzata dalla presente operazione, una misura di natura strutturale si rivela indispensabile a garantire la visibilità dei rapporti contrattuali e dei flussi interni e ad evitare arbitrarie attribuzioni di costi e ricavi fra le varie entità e divisioni aziendali deputate alla fornitura dei diversi servizi, in ragione del fatto che l'attività a valle concerne servizi innovativi ed un mercato nascente, come quello della fornitura di servizi *wi-fi*. In tale prospettiva, in considerazione cioè della natura strutturale di tale impegno, a maggior ragione la previsione di una durata limitata nel tempo non risulta misura sufficiente ad evitare che l'operazione di concentrazione determini la costituzione e/o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati. Ciò anche tenendo conto del fatto che scopo di tale misura (diversamente da quanto evidenziato dall'AGCOM e riportato *supra* al paragrafo 106) non è quello di consentire il recupero degli investimenti da parte degli operatori nuovi entranti.

**111.** Con riferimento a quanto rilevato dall'AGCOM in relazione all'obbligo di *roaming*, occorre anzitutto ribadire che l'efficacia e l'effettività della misura, ai fini di evitare gli effetti restrittivi conseguenti alla presente operazione, non consentono a priori di stabilirne una durata limitata nel tempo. Sono, invece, da condividere le osservazioni dell'AGCOM in merito all'opportunità di prevedere la fornitura, ove tecnicamente realizzabile, del servizio di *roaming* con modalità di interconnessione, posto che ciò permette, come rilevato dall'AGCOM stessa, un controllo del livello di qualità del servizio e la possibilità, da parte dei fruitori del servizio di *roaming*, di poter offrire una più ampia gamma di servizi.

RITENUTO che gli impegni proposti da TELECOM ITALIA non sono idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della concorrenza derivanti dall'operazione di concentrazione comunicata in data 7 aprile 2003;

RITENUTO che, al fine di eliminare gli effetti durevoli e sostanziali di riduzione concorrenza di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, occorre prescrivere specifiche misure ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge;

RITENUTO che l'operazione di concentrazione comunicata è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;

RITENUTO che l'eventuale mancata attuazione delle suddette misure comporta la realizzazione di un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90;

#### DELIBERA

di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata, a condizione che le Parti diano piena ed effettiva attuazione alle seguenti misure, adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90:

i) obbligo di rinunciare, entro 20 giorni dalla data di perfezionamento dell'acquisizione di MEGABEAM da parte di TELECOM ITALIA, a tutte le esclusive attualmente in vigore a favore di TELECOM ITALIA e MEGABEAM, siano esse relative all'erogazione di servizi *wi-fi*, all'installazione di infrastrutture R-LAN ovvero all'utilizzo delle reti R-LAN di proprietà dei titolari dei fondi; tale obbligo si applica anche ai nuovi accordi relativi alle stesse

attività che saranno stipulati dal gruppo TELECOM ITALIA successivamente alla realizzazione della presente operazione;

ii) obbligo di separazione societaria di tutte le attività inerenti la fornitura di servizi *wi-fi* del gruppo TELECOM ITALIA, comprensive di quelle attualmente in capo a MEGABEAM, entro sei mesi a far data dalla decisione di autorizzazione dell'operazione da parte dell'Autorità;

iii) obbligo, in capo al gruppo TELECOM ITALIA ed a MEGABEAM, di stipulare contratti di *roaming* a condizioni tecnico-economiche eque e non discriminatorie, sulla base del principio di parità di trattamento tra le controllate e collegate del gruppo TELECOM ITALIA e gli altri operatori, tali da garantire anche la coesistenza di più sistemi di autenticazione basati su *standard* consolidati, tecnicamente ed economicamente praticabili, sui quali esista il consenso di più operatori. Tale servizio di *roaming* sarà fornito con modalità di interconnessione a livello di *hot spot* (*roaming* con separazione del traffico a livello locale).

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Rita Ciccone*

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Tesauro*